

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 22 del 29-05-2024

Supplemento n. 136

mercoledì, 29 maggio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI</b> .....	<b>3</b>
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA .....	
DECRETO 16 maggio 2024, n. 882	
"Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99.	
Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Presentazione	
domande premio annuo 2024.	
.....	<b>4</b>
DECRETO 16 maggio 2024, n. 883	
Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna vitivinicola 2024/2025. Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, di anticipo e di saldo e svincolo garanzia, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco.	
.....	<b>21</b>



# CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

# ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

## DIREZIONE

### **Decreto n. 882 del: 16/05/2024**

*Oggetto:* "Imboschimento delle superfici agricole": Reg. CE n. 1257/99. Misura 8.1 - Reg CE n. 1698/05. Misura 221. Presentazione domande premio annuo 2024.

Dirigente responsabile: Stefano Segati

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 2 D. Lgs. 33/2013

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di "Organismo pagatore";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di "Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali" di ARTEA;

Visto il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell'attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Visti i Regolamenti:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei

- conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Reg. di esecuzione (UE) 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
  - Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - Reg. di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
  - Reg. (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
  - Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
  - Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - Reg. esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
  - Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC;
  - Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - Reg. di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
  - Reg. di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21/12/2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
  - Reg. delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
  -

Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 5;

Visti i Regolamenti Comunitari:

- CE n. 1257/1999, specificatamente l’articolo 22,23,24,29 e l’articolo 31;
- CE n. 817/2004, specificatamente l’articolo 47;
- CE n. 1698/2005, specificatamente gli articoli 36, 39 e 43;
- CE n. 1974/2006;

Visti i Decreti MIPAAF:

- n. 6513 del 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- n. 1922 del 20 marzo 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, particolarmente l’articolo 2;
- n. 99707 del 1 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale;
- n. 141342 del 28 marzo 2022 recante termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022;

Visti i Decreti MASAF:

- n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- n. 147385 del 09/03/2023 - art. 7 - che stabilisce che, per gli interventi a superficie dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014- 2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014- 2022, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2022/1173;
- n. 185145 del 30 marzo 2023, che modifica il D.M. n. 660087 del 23/12/22 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del D.M. del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- n. 207565 del 9 maggio 2024 ad oggetto "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" che stabilisce, per l'anno di domanda 2024 che il termine per la presentazione della domanda unica ed il termine ultimo per la presentazione delle

domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, sono posticipati al 1° luglio 2024;

Considerati i seguenti provvedimenti in materia di condizionalità che trovano applicazione per la Misura 221 del PSR 2007 - 2013:

- D.M. n. 180 del 23/01/2015 n. 180 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 3536 del 08/02/2016 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 497 del 17/01/2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Circolare AGEA prot. n. 59865 del 16/09/2020 – “Applicazione della normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020”;
- Circolare AGEA prot. n. 48173 del 06/07/2021 - “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021”;
- D.M. n. 0101344 del 29 febbraio 2024: Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Circolare AGEA. Prot. n. 24125 del 25 marzo 2024 - Testo aggiornato con modifiche della Circolare Agea n. 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”;

Viste le Circolari AGEA coordinamento:

- prot. n. ACIU.2014.141 del 20 marzo 2015 avente ad oggetto “riforma pac – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della pac 2014- 2020 - piano di coltivazione”;
- prot. n. ACIU.2016.119 del 1 marzo 2016 - RIFORMA PAC – REG. (UE) N. 1307/0213 e D.M. 18 NOVEMBRE 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica a partire dalla campagna 2016;
- prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 - Riforma della Politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - Integrazioni e modifiche alla Nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 APRILE 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- prot. n. ACIU.2016.122 del 1 marzo 2016 - Reg. (UE) n. 1307/2013 – Riduzione dei pagamenti

della domanda unica;

- n. 8 del 02/03/2017 prot. 18983 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2017”;
- prot. n. 29058.2018 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto: “Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus)” che definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica 2018;
- prot. n. 49231.2018 dell’8 giugno 2018 avente ad oggetto: “Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018”;
- prot. n. 9020.2019 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Domanda unica di pagamento 2019 – Integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell’8 giugno 2018”;
- prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici;
- prot. n. 26424 del 14/04/2020, con la quale viene precisato che la procedura di sottoscrizione delle domande, di cui al paragrafo 4 della Circolare di cui al capoverso precedente, trova applicazione per qualsiasi tipologia di domanda di erogazione di contributi agricoli;
- prot. n. 13684.2021 del 26 febbraio 2021: “Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2021 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione anticipato 2021 - applicazione del regolamento (UE) n. 2200/2020.”;
- prot. n. 25459.2022 del 24 marzo 2022: Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2022 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione anticipato 2022 - applicazione del regolamento (UE) n. 2200/2020;
- prot. n. 37262 del 10 maggio 2024: Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto, di pagamento e domanda unificata per la campagna 2024 - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023;

Viste le Istruzioni Operative di AGEA O.P.:

- n. 19 del 3 marzo 2023: Sviluppo Rurale - Campagna 2023- Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla Programmazione PSR 2007 2013 e precedente - Misure connesse alle superfici e agli animali;
- n. 40 del 17 aprile 2024: Sviluppo Rurale - Campagna 2024 - Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla Programmazione 2007- 2013 e precedenti - Misure connesse alle superfici e agli animali;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Toscana:

- n. 340 del 03/04/2023: “PSP 2023- 2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”;

Visti i decreti del Direttore di ARTEA:

- n. 70 del 30/06/2016: Modifica dell’Allegato A) al decreto n. 140 del 31/12/2015 recante le “Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)” e approvazione nuovo testo.”;
- n. 53 del 27/04/2016 relativo alle procedure annualità 2016 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 1272/88, Reg. CEE 2328/91, Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92, regg

- CE n. 1257 e n. 1698/05;
- n. 53 del 27/04/2017 relativo alle procedure annualità 2017 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 1272/88, Reg. CEE 2328/91, Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92, regg CE n. 1257 e n. 1698/05;
  - n. 48 del 26/04/2018 relativo alle procedure annualità 2018 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 1272/88, Reg. CEE 2328/91 (artt. 25, 26), Reg. CEE 2078/92 art. 2 lettera f), Reg. CEE 2080/92, Reg. CE n. 1257/99 (artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1), Reg CE n. 1698/05 (artt 36,39 e 43 – Misure 221, 223, 225);
  - n. 59 del 16/04/2019 relativo alle procedure annualità 2019 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 1272/88, Reg. CEE 2080/92, Reg. CE n. 1257/99 (artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1), Reg CE n. 1698/05 (artt 36,39 e 43 – Misure 221, 223, 225);
  - n. 66 del 23/04/2020 relativo alle procedure annualità 2020 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 1272/88, Reg. CEE 2080/92, CE n. 1257/99 (artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1), Reg CE n. 1698/05 (artt 36,39 e 43 – Misure 221, 225);
  - n. 60 del 7/5/2021 relativo alle procedure annualità 2021 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 1272/88, Reg. CEE 2080/92, Reg. CE n. 1257/99 (artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1), Reg CE n. 1698/05 (artt 36,39 e 43 – Misure 221, 225);
  - n. 32 del 13/04/2022 relativo alle procedure annualità 2022 per le misure di trascinamento di cui ai Regolamenti: Reg. CEE 2080/92, Reg. CE n. 1257/99 (artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1), Reg CE n. 1698/05 (artt 36,39 e 43 – Misure 221);
  - n. 144 del 10/12/2018: “Programma di attività annuale 2019, con proiezione triennale 2019/2021 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione.”;
  - n. 180 del 30/12/2020: “Decreto n. 159 del 30/11/2020: “Programma di attività annuale 2021, con proiezione triennale 2021/2023 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione” – sostituzione dell’Allegato A.”;
  - n. 159 del 29/12/2021: “Programma di attività annuale 2022, con proiezione triennale 2022/2024 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione”;
  - n. 16 dell’11/02/2022: “Decreto n. 159 del 29/12/21: Programma di attività annuale 2022, con proiezione triennale 2022/2024 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione” – sostituzione dell’Allegato A”;
  - n. 5 del 13/01/2023: “Programma di attività annuale 2023, con proiezione triennale 2023/2025 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione”;
  - n. 15 del 31/01/2023: “Programma di attività annuale 2023, con proiezione triennale 2023- 2025 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione” – sostituzione dell’Allegato A”;
  - n. 32 del 05/02/2024: “Programma di attività annuale 2024, con proiezione triennale 2024/2026 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione”;
  - n. 308 del 27/02/2024: “Decreto n. 32 del 05/02/2024: Programma di attività annuale 2024, con proiezione triennale 2024/2026 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 – approvazione” – sostituzione dell’Allegato A);

Considerato che con il presente provvedimento si aprono i termini relativi alla presentazione per l’annualità 2024 delle Domande di cui alle misure di trascinamento indicate in oggetto sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente a far data dall’approvazione del presente provvedimento;

Dato atto, conseguentemente a quanto esposto al capoverso precedente, che per l’annualità 2024 le domande per le MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni:

- PSR 2000 – 2006: Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1.
- PSR 2007 – 2013: Reg CE n. 1698/05, l'artt 36,39 e 43 – Misura 221.

possono essere presentate secondo quanto specificato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la “Codifica degli usi del suolo 2015- 2020” che contiene il catalogo delle occupazioni del suolo e la matrice prodotti- interventi gestita a livello nazionale da AGEA Coordinamento che si configura come uno strumento dinamico e, in quanto tale, con il presente provvedimento si stabilisce che l'utilizzo avviene sulla base dell'ultima versione ufficiale rilasciata dal medesimo Coordinamento;

#### DECRETA

1. che a partire dall'approvazione del presente atto ed entro il giorno 1° luglio 2024 (come indicato dal D.M. MASAF prot. n. 207565 del 9/5/2024 art. 1) è possibile presentare, mediante compilazione nel S.I. ARTEA, la domanda di pagamento annuo (anno 2024) per i seguenti regimi: Reg. CE 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 - misura 8.1 del PSR 2000/2006 - Imboschimento delle superfici agricole, e Reg. CE 1698/05, artt. 36, 39 e 43 - misura 221 del PSR 2007/2013. Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili;
2. di applicare ai regimi indicati al precedente punto 1) le disposizioni contenute nel Decreto del Direttore di Artea n. 70 del 30/06/2016 Modifica dell'Allegato A) al decreto n. 140 del 31/12/2015 recante le “Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)” e approvazione nuovo testo;
3. di approvare le disposizioni procedurali relative alle misure di trascinamento in oggetto per la campagna 2024 contenute nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni relativo ad ogni singola istanza presentata si intende stabilito con la registrazione della data di ricezione della DUA contenente la relativa opportunità;
5. di stabilire che il presente atto costituisce avvio del procedimento per le istanze anno 2024 e che l'Ufficio responsabile del procedimento è, per ciascuna delle fasi di propria competenza: il settore Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali di ARTEA, nella persona del sottoscritto, dott. Stefano Segati, per le fasi di ricezione; l'Ufficio territorialmente competente della Regione Toscana per le fasi istruttorie;
6. di stabilire che la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è previsto secondo quanto disposto al punto 8 “Procedimento” dell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che la codifica degli usi del suolo relativamente ai procedimenti in oggetto è indicata al punto 1 “Piano di coltivazione” dell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
8. di stabilire che la normativa richiamata in premessa, compreso il presente atto, e/o altra documentazione utile e/o funzionale ai procedimenti oggetto del presente atto, è consultabile sul sito pubblico ARTEA;
9. di notificare il presente provvedimento alla Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

---

*Dirigente responsabile:* Stefano Segati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

 STEFANO  
SEGATI  
16.05.2024  
17:16:12 CEST

Allegati n. 1

A) Allegato A.pdf

Allegato da pubblicare

cnio3EnWLksCtzQavHXgmjAMCzkXNMSjVqe3QkoCDudVBf+I6yjlQvFUEXmT7BwCCdB7YtRwgU/9VQw8PdFw==

ALLEGATO A

**A.R.T.€A.**

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

**Disposizioni applicative per la presentazione delle domande di premio annuo 2024 relative alle MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni.**

Il presente allegato contiene le modalità operative per la presentazione della domanda di pagamento annuo sulle seguenti misure a superficie caratterizzate da impegni pluriennali:

Programmazione	Procedimento
PSR 2000 – 2006	Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1
PSR 2007 – 2013	Reg CE n. 1698/05, l'artt 36,39 e 43 Misura 221

In particolare sono oggetto del presente allegato le specificità che ARTEA intende adottare per la gestione di taluni aspetti disciplinati e non nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, e tenuto conto delle funzionalità del proprio Sistema Informativo.

**La mancata presentazione** della domanda nei termini comporta il mancato pagamento del premio relativo all'annualità di riferimento della stessa, ma NON esenta l'azienda dal mantenere gli impegni di cui è titolare fino alla data di scadenza.

**Qualsiasi variazione** che interviene nel corso del periodo di impegno, ivi incluso le variazioni della natura giuridica dell'azienda, deve essere comunicata all'Ufficio territorialmente competente della Regione Toscana.

Ufficio Regionale Agricoltura	Responsabile	Settore
Massa e Lucca	Gianluca Barbieri	Attività Gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca
Livorno e Pisa		Attività Gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa
Firenze e Arezzo	Alessandro Compagnino	Attività Gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo
Pistoia e Prato		Attività Gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato
Siena e Grosseto	Daniele Visconti	Attività Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto

**1. Piano di Coltivazione**

Il Piano di coltivazione grafico (di seguito PCG) costituisce elemento propedeutico alla compilazione della Domanda di pagamento annuo per i regimi sopra indicati, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale vigente e degli aspetti organizzativi disposti dai Decreti ministeriali, dalle Circolari AGEA e dal Decreto ARTEA n. 70/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, in attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e della normativa unionale e nazionale vigente, ARTEA rende disponibile al beneficiario o al suo delegato una domanda in parte precompilata sulla base dei dati presenti nell'Anagrafe e nel PCG.

L'applicazione dei sistemi geospaziali adottati per la redazione del PCG trova applicazione anche per la dichiarazione delle superfici a impegno sulle misure in oggetto.

Per i procedimenti oggetto del presente provvedimento sono ammissibili i seguenti usi del suolo, fatte salve modifiche e integrazioni riportate nella "Codifica degli usi del suolo" gestita a livello nazionale da AGEA Coordinamento che si configura come uno strumento dinamico.

**TABELLA 1 - CODIFICA USO DEL SUOLO/REGIMI**

CODIFICA USO DEL SUOLO							
OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE
500	ARBORICOLTURA	4	DA LEGNO	0		15	CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)
501	TARTUFO	0		58	FORESTALE	0	
783	ALBERI IN FILARE	0		0		0	

  

Reg. CEE 2080/92	M. 8.1 - PSR 2000-2006	Misura 221 - PSR 2007-2013
SI	SI	SI
		SI
SI	SI	

In quanto strumento dinamico con il presente provvedimento si stabilisce che l'utilizzo dei codici avviene sulla base dell'ultima versione ufficiale rilasciata dalla medesima AGEA Area Coordinamento.

Si rammenta che una superficie ad impegno può essere inserito in una domanda di pagamento solo se presente nel Piano delle Coltivazioni dell'ultima validazione del fascicolo dell'agricoltore interessato, prima della presentazione della domanda stessa.

In caso di variazioni, esse hanno effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione.

Con riferimento a quanto sopra, ai fini di agevolare la compilazione delle domande di pagamento, nella Sezione di Misura è riportato il riferimento (n. identificativo della DUA) relativo all'ultimo PCG presentato.

Per le aziende aventi fascicolo aziendale fuori Regione Toscana, il riferimento è alla scheda di validazione presentata presso l'organismo pagatore di competenza prima della domanda di pagamento e recepita nella base dati della struttura di coordinamento degli Organismi Pagatori (SIAN).

**Titoli di conduzione delle superfici:**

I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta e presentata separatamente da ciascuna delle parti contraenti, corredata del documento in corso di validità del dichiarante secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 2 e dovrà contenere la dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici, oltre ai seguenti elementi minimi, necessariamente coincidenti tra le dichiarazioni:

- indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);
- identificazione catastale e superficie trasferita;
- data inizio conduzione e data fine, se la cessione è temporanea.

Le suddette dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.

**Tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate con la presentazione dell'idoneo titolo giuridico di conduzione delle superfici, entro i termini che saranno definiti con successiva circolare al termine del periodo emergenziale.**

L'ammissibilità delle superfici alla base dell'erogazione degli aiuti sarà determinata con riferimento ai titoli di conduzione regolarmente presentati al termine del periodo emergenziale. In mancanza degli stessi, saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

## 2. Domanda di pagamento

Il presente documento stabilisce l'avvio del procedimento per le domande di pagamento annuo delle superfici oggetto degli impegni pluriennali attivati nelle precedenti programmazioni:

Programmazione	Procedimento
PSR 2000 – 2006	Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1
PSR 2007 – 2013	Reg CE n. 1698/05, l'artt 36,39 e 43 Misura 221

I suddetti impegni pluriennali sono individuati nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Toscana dalla presenza nel fascicolo aziendale del beneficiario di uno dei seguenti documenti:

- ID 303 - Imboschimento Reg. CE 1257/99 - Misura 8.1;
- ID 2211- PSR 2007-13 Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli – privati;

I documenti sono individuati a sistema da un codice univoco (C.U.DOC) e riportano per ciascun impegno pluriennale i seguenti dati:

- data inizio e fine impegno;
- numero domanda iniziale;
- tipologia di premio (Cure Colturali e/o Mancati Redditi);
- anno di pagamento;
- annualità di pagamento;
- superficie a impegno (superficie vincolata dall'impegno pluriennale).

La rappresentazione grafica degli impegni è visibile in fase di lavorazione del piano colturale grafico attraverso l'attivazione del layer pertinenti presenti nella lista dei layer aggiuntivi relativi agli impegni.

La sovrapposizione geometrica della "grafica" degli impegni con la "geometria" dell'occupazione del suolo dichiarata (con i codici ammissibili indicati nella precedente tabella) individua graficamente le parcelle agricole a impegno e la relativa superficie, superficie riportata in domanda nella sezione - occupazione del suolo a impegno, in corrispondenza della colonna "area" della seguente tabella.

Occupazione del suolo a pagamento																			
Occupazione del suolo ad impegno																			
	Belfiore	Comune	Regione	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Occupazione	Cod Suolo	Cod Destinazione	Cod Uso	Cod Qualità	Cod Varietà	Livello	Pendenza	Area	Impegno	C3_15	
1	H875	SAN SIMIGLIANO	TOS					ARBORICOLTURA DA LEGNO CICLO MEDICO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)	500	004	000	015	000	2.1		64033	2080	20070404318715	45703
Riepiloghi																64033			

La superficie relativa all'occupazione del suolo dichiarata che non si sovrappone con la geometria "grafica" degli impegni, è riportata in domanda nella sezione - occupazione del suolo non a schedario, in corrispondenza della casella "area" della seguente tabella.

Occupazione del suolo non a SCHEDARIO					
Occupazione del suolo senza impegno (1)					
Belfiore	H875	Comune	SAN GIMIGNANO	Regione	TOS
Sezione		Foglio		Particella	
Subalterno		Occupazione	ARBORICOLTURA DA LEGNO CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)	Cod Suolo	500
Cod Destinazione	004	Cod Uso	000	Cod Qualità	015
Cod Varietà	000	Livello	2.1	Pendenza	
Area	8047	Motivo richiesta impegno	2080		C3_15

La suddetta superficie potrà concorrere alla quantificazione della superficie richiesta soltanto se verrà validata in sede d'istruttoria dall'ufficio istruttore competente, con conseguente aggiornamento dello schedario nelle sue parti alfanumeriche e grafiche.

In domanda il totale della superficie richiesta non presente a schedario, quindi senza impegno, è quella riportata nella sezione "Totali" senza C.U.DOC di riferimento.

Totali					
Impegni pluriennali aziendali					
	CUDOC	Domanda di riferimento	Area ad impegno	Fine	
1	20070404318715	2003CE208	74200	18/02/2019	45703
Riepiloghi			74200		
Richiesto			Area richiesta		
1			8047		
2	20070404318715		64033		

Tutte le variazioni rispetto agli impegni originari concessi (e individuati nello schedario), saranno oggetto d'istruttoria puntuale il cui esito finale, oltre ad aggiornare gli elementi di schedario, potranno determinare anche la quantificazione di eventuali importi da restituire.

Ove le nuove misurazioni delle superfici delle parcelle agricole oggetto di impegno mostrino che la superficie reale è superiore alla superficie a impegno per cui si è ottenuta la concessione, quest'ultima (la superficie ad impegno per cui si è ottenuta la concessione) rappresenta il massimale riconoscibile a premio per ciascun impegno.

### 3. Aggiornamento schedario

In merito si ritiene opportuno richiamare testualmente quanto disposto dal D.M. 162/2015 – allegato A “qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso”.

Si precisa pertanto che la metodologia da adottare per l'aggiornamento dello schedario, parte alfanumerica e grafica, è la seguente:

- aggiornare l'elenco delle particelle catastali in fascicolo;
- aggiornare la parte grafica della nuova particella catastale secondo le procedure riportate nel manuale del PCG;
- inviare comunicazione all'Ufficio Territoriale competente e ad Artea indicando i riferimenti delle particelle interessate dal riordino catastale al fine di aggiornare lo schedario alfanumerico e grafico.

#### 4. Compilazione domanda di pagamento

La compilazione della domanda di pagamento annuo, disponibile nel sistema informativo di Artea nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), si attiva attraverso la selezione della specifica opportunità di misura.

##### 4.1 Opportunità di misura

- PSR Imboschimento 2024 ex Misura 8.1 del PSR 2000-2006
- PSR 2007-13 Misura 221/1 Imboschimento di terreni agricoli - privati – Premio anno 2024

#### 5. Sottoscrizione della domanda e termini di presentazione

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal D.M. MIPAAF del 12 gennaio 2015 n. 162, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore.

Le domande di pagamento devono essere ricevute entro il giorno **1° luglio 2024** (D.M. del MASAF prot. n. 207565 del 9/5/2024 art. 1).

Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili;

#### 6. Comunicazione di errore palese

L'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014 dispone che le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, non sistematicamente, ma sulla base di una valutazione complessiva del singolo caso e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si precisa che l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Pertanto, in tutti quei casi in cui il beneficiario, successivamente alla data di scadenza della domanda pagamento, ravvisi la necessità di modificare per le suddette motivazioni la domanda presentata, deve darne **comunicazione all'Ufficio regionale territorialmente competente**.

#### 7. Trasferimento dell'impegno

**L'Azienda subentrante deve presentare sia la DUA di subentro sia la DUA di rinnovo entro i termini previsti.**

**In ogni caso il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell'impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda ne era titolare.**

##### 7.1. - Trasferimento volontario dell'impegno (parziale o totale)

Con apposita richiesta in carta libera, il **BENEFICIARIO CEDENTE** comunica al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenentario del fascicolo aziendale, il trasferimento dell'impegno (parziale o totale). Le informazioni/documentazione

essenziali che il cedente deve inoltrare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, in allegato alla comunicazione di trasferimento dell'impegno, sono la seguente:

- estremi di identificazione del subentrante/i (Denominazione e CUAA);
- atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione delle superfici vincolate dall'impegno;
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.

Se la cessione dell'intera azienda avviene successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto titolare dell'impegno, **il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell'impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda ne era titolare.**

Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenentario del fascicolo deve creare la nuova posizione e presentare, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l'istanza di subentro.

### **7.2 - Trasferimento volontario dell'impegno per cessione dell'intera azienda**

In caso di cessione volontaria dell'intera azienda, l'impegno deve essere trasferito al soggetto che subentra nella conduzione aziendale, secondo le modalità previste da ogni singola misura.

Con apposita richiesta in carta libera, il **BENEFICIARIO CEDENTE** deve comunicare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenentario del fascicolo aziendale, il trasferimento dell'impegno. Inoltre il beneficiario cedente per il tramite del CAA provvede ad aggiornare il fascicolo elettronico aziendale mediante l'inserimento del modulo **"1024 – Attestato morte/cessazione"** corredato della seguente documentazione:

- estremi di identificazione del subentrante (Denominazione e CUAA);
- atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione delle superfici vincolate dall'impegno;
- Indicazione del numero domanda, denominazione, CUAA del soggetto a cui spetta l'erogazione di eventuali premi afferenti ad annualità precedenti la cessione dell'azienda non ancora autorizzati al momento della cessione;
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.

Se la cessione dell'intera azienda avviene successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto titolare dell'impegno, **il pagamento del contributo sarà corrisposto al soggetto titolare dell'impegno che ha presentato la domanda nei termini e che alla data di scadenza della presentazione della domanda ne era titolare.**

Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenentario del fascicolo deve creare la nuova posizione e presentare, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l'istanza di subentro.

### **7.3 - Trasferimento dell'impegno a seguito di decesso del beneficiario**

In caso di decesso del beneficiario titolare dell'impegno pluriennale, gli **EREDI**, con apposita richiesta in carta libera, anche per il tramite del Centro Servizi tenentario del fascicolo aziendale, devono comunicare l'evento al Settore territorialmente competente della Regione Toscana.

Inoltre gli eredi per il tramite del CAA provvedono ad aggiornare il fascicolo elettronico aziendale mediante l'inserimento del modulo **"1024 – Attestato morte/cessazione"** corredato della seguente documentazione:

- copia del certificato di morte;
- atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l'indicazione della linea ereditaria unitamente al documento d'identità in corso di validità dell'erede;
- nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento d'identità in corso di validità di tutti i deleganti; in tal caso, l'erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento "1024".

Inoltre **GLI EREDI**, in caso di trasferimento o assunzione dell'impegno, devono comunicare al Settore territorialmente competente della Regione Toscana, anche per il tramite del Centro Servizi tenutario del fascicolo aziendale, la seguente documentazione:

- estremi di identificazione del subentrante (Denominazione e CUA);
- atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione (o la presa in carico) delle superfici vincolate dall'impegno;
- Indicazione del numero domanda, denominazione, CUA del soggetto cui spetta l'erogazione di eventuali premi afferenti ad annualità precedenti non ancora autorizzati al momento del decesso del beneficiario;
- qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa di settore.

Se il trasferimento dell'impegno interviene successivamente alla scadenza indicata al precedente paragrafo 5 il de cuius dovrà comunque aver sottoscritto la DUA con le modalità e nei termini previsti.

Il SUBENTRANTE, qualora non sia già registrato nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole nel Sistema Informativo di ARTEA, per il tramite del tenutario del fascicolo deve creare la nuova posizione e presentare, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA 10000), l'istanza di subentro.

#### **8. Procedimento**

La chiusura del procedimento coincide con l'esito delle istruttorie relative alle richieste di premio, verificabile da parte del beneficiario nel Sistema Informativo di ARTEA o tramite il CAA tenutario del proprio fascicolo aziendale o direttamente se il medesimo beneficiario è abilitato all'accesso al Sistema Informativo.

**PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

# ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

## DIREZIONE

### **Decreto n. 883 del: 16/05/2024**

*Oggetto:* Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna vitivinicola 2024/2025. Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, di anticipo e di saldo e svincolo garanzia, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco.

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 2 D. Lgs. 33/2013

## IL DIRETTORE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, "Soppressione dell'A.I.M.A. ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell'art.11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" prevede, all'art. 3 comma 3, l'istituzione di "Organismi pagatori regionali";

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di "Organismo pagatore";

Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA sezione "Garanzia", ai sensi del D. Lgs. 165/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. del 12/03/2003, con il quale il Ministero delle politiche Agricole ha esteso il riconoscimento di ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA sezione "Garanzia", al Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti;

Visto altresì il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 – Riconoscimento Organismi pagatori;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Visto in particolare l'articolo 46 (Ristrutturazione e riconversione vigneti del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dicembre 20 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ed in particolare l'articolo 3 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali);

Visto il Decreto ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022, avente per oggetto "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

Visto il Decreto ministeriale n. 178857 del 27 marzo 2023, avente per oggetto "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 - proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria";

Vista la Delibera di G.R. n. 477 del 22 aprile 2024 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Attivazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l'applicazione dell'intervento e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto - esercizio finanziario 2024/2025", con la quale, tra l'altro:

- sono state adottate le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, nonché i criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta Delibera;

- è stata stabilita la dotazione finanziaria del bando;

- è disposto che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande di contributo e delle domande di saldo, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni regionali, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA in attuazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 646643/2022;

Ritenuto quindi opportuno disporre l'approvazione dell'Allegato A "Bando per l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna vitivinicola 2024- 2025. Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, di anticipo e di saldo e svincolo garanzia, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (Intervento settoriale RRV). Rev. 01"

Ritenuto opportuno provvedere alla apertura dei termini per la presentazione delle domande iniziali per la campagna 2024-2025, anno finanziario 2025

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare l'Allegato A "Bando per l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna vitivinicola 2024- 2025. Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, di anticipo e di saldo e svincolo garanzia, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (Intervento settoriale RRV). Rev. 01";
2. di stabilire che le Procedure attuative, di cui all'Allegato A ed approvate con il presente atto si applicano alle domande di aiuto presentate nella campagna vitivinicola 2024-2025;

3. che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A parte integrante e sostanziale, avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it);

4. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

---

*Dirigente responsabile:* Fabio Cacioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

 FABIO CACIOLI  
16.05.2024  
19:33:42 CEST

Allegati n. 1

A) Allegato\_A\_Bando RRV\_2024\_2025\_06 DEF.pdf

Allegato da pubblicare

NQosmHmeuhuK4C8m1MeNSJS/6JGTJFyKiAp4dNR7I2Ex0VLFleRu4BzUy7vUMdaFKha+r/CM5//tqh+tEs0DKA==



Regione Toscana

**GIOVANI SI**

---

**Allegato A) al Decreto ARTEA****A.R.T.€A.**

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

*Bando per l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Campagna vitivinicola 2024-2025*

**Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto, di anticipo e di saldo e svincolo garanzia, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (Intervento settoriale RRV). Rev. 01**

---

*Allegato 1 – Schema di relazione tecnico-descrittiva*

*Allegato 2 – Dichiarazione di consenso all'intervento*

*Allegato 3 – Nota sulla presenza del CUP ARTEA nelle indicazioni della fattura di spesa*

*Allegato 4 – Applicazione delle tabelle dei costi unitari per forme a spalliera e ad alberello*

**SOMMARIO**

1. PREMESSA .....	4
2. QUADRO NORMATIVO .....	4
2.1 Normativa Comunitaria .....	4
2.2 Normativa Nazionale .....	5
2.3 Normativa Regionale .....	6
3. TERMINOLOGIA.....	6
4. FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO .....	7
5. TEMPISTICHE.....	9
6. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO.....	10
7. DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTI DELL'AIUTO .....	10
8. AREA DELL'INTERVENTO .....	11
9. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO .....	11
10. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.....	12
10.1 Periodo di realizzazione delle attività .....	12
10.2 Superficie minima per Operazione .....	12
10.3 Superficie massima per Operazione.....	13
10.4 Varietà di vite, forme di allevamento, densità di impianto, materiali.....	13
10.5 Reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie .....	13
10.6 Vigneti storici ed eroici.....	13
11. ATTIVITÀ E AZIONI AMMISSIBILI .....	14
12. ATTIVITÀ, AZIONI E SUPERFICI NON AMMISSIBILI .....	15
13. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE .....	16
13.1 Riconoscimento dei documenti di spesa .....	16
13.2 Giustificativi di spesa .....	16
13.3 Spese non ammissibili .....	17
14. DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....	17
15. CRITERI DI PRIORITÀ.....	18
16. ATTRIBUZIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI PRIORITÀ.....	19
16.1 Priorità A) .....	19
16.2 Priorità B) .....	19
17. DOMANDA DI SOSTEGNO .....	19
17.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno .....	19
17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	20
17.3 Impegni e dichiarazioni del beneficiario .....	22
17.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno.....	23
18. ERRORI PALESI.....	24
19. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA .....	24
20. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO .....	24
21 DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA ANTIMAFIA .....	25

22. RINUNCE.....	25
23. VARIANTI E MODIFICHE MINORI.....	25
23.1 Varianti.....	25
23.2 Modifiche minori.....	26
24. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ.....	27
25. VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO PER SUBENTRO.....	27
25.1 Subentro dopo il pagamento dell'anticipo e fino alla presentazione della domanda di saldo.....	27
25.2 Subentro nel periodo di impegno successivo alla presentazione della domanda di saldo.....	28
26. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO GARANZIA.....	29
26.1 Modalità di presentazione della domanda.....	29
26.2 Documentazione da allegare alla domanda di accertamento finale e saldo.....	29
26.3 Istruttoria tecnico-amministrativa di pagamento a saldo e svincolo della garanzia.....	30
27. CONTROLLI IN LOCO.....	30
27.1 Controlli in loco sulle domande di sostegno.....	31
27.2 Controlli in loco sulle domande di pagamento a saldo e svincolo garanzia.....	31
27.3 Controlli sul mantenimento degli impegni.....	31
28. VINCOLI.....	32
29. RECUPERI E PENALITÀ.....	32
30. MONITORAGGIO.....	35
31. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	35
32. TERMINE DEL PROCEDIMENTO.....	35
33. INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e della normativa nazionale.....	35
ALLEGATI.....	37

## 1. PREMESSA

Con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 477 del 22 aprile 2024 sono state adottate le determinazioni per l'applicazione dell'Intervento settoriale vitivinicolo "Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti", attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021, art. 58 comma 1 lettera a).

L'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti è applicato per la campagna 2024-2025, a valere sull'anno finanziario 2025, ed è finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

Con la stessa Deliberazione è disposto che le modalità operative dell'Intervento settoriale, nonché le procedure tecnico-amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, per i controlli e per la gestione del flusso delle informazioni, siano definite da ARTEA anche sulla base delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

Sono inoltre demandate ad ARTEA l'attività istruttoria, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione dell'intervento al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia dell'Intervento settoriale RRV, come previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.

Il bando per l'Intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Campagna vitivinicola 2024-2025 (di seguito Bando) rientra nell'ambito di **Giovanisi**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## 2. QUADRO NORMATIVO

### 2.1 Normativa Comunitaria

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC

per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- **Regolamento delegato (UE) 2022/127** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Nota della D.G. AGRI Ares (2023) 2035498** del 21 marzo 2023 "Wine sectoral interventions Irrigation of vineyards Article 58(1) of Regulation (EU) 2021/2115".

## 2.2 Normativa Nazionale

- **Piano strategico della PAC 2023 – 2027**, dell'Italia, presentato alla Commissione Europea il 31 dicembre 2021 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022)8645 final;
- **Decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021** recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- **Decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020** relativo a "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici";
- **Decreto ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022** recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- **Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023**, modificato dal D.lgs. n. 188 del 23/11/2023 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune" e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023** Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.
- **Decreto Ministeriale MASAF n. 681024 del 12 dicembre 2023** di riparto della dotazione finanziaria degli interventi del settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2024-2025 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 97744 del 29 dicembre 2023** recante la "Ripartizione della dotazione finanziaria del PNS relativa alla campagna 2024/2025";
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 25014 del 26 marzo 2024** recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2

dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

- **Decreto Ministeriale n. 75113 del 15 febbraio 2024** "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii. – ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria".

### 2.3 Normativa Regionale

- **Legge regionale n. 73 del 13 dicembre 2017** avente per oggetto Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023** avente per oggetto Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n. 103 "Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo";
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 22 aprile 2024** avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Attivazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l'applicazione dell'intervento e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto – esercizio finanziario 2024/2025".

### 3. TERMINOLOGIA

- **AGEA**: Organismo Pagatore di coordinamento;
- **ANNO FINANZIARIO**: periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una campagna viticola, con inizio il 16 ottobre e con termine il successivo 15 ottobre;
- **ATTIVITÀ**: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – come indicate dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **AZIONE (o INTERVENTO)**: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'Allegato II al Decreto ministeriale n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **BENEFICIARIO**: persona fisica o giuridica avente titolo a partecipare all'Intervento settoriale vitivinicolo della Ristrutturazione e Riconversione vigneti che presenta una domanda di aiuto ed è responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **COSTI STANDARD**: Le tabelle dei costi unitari sono contenute all'interno del documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "W001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027", elaborata dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2022 e consultabile utilizzando il seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>
- **CUP ARTEA**: Codice Unico Progetto individuato dal S.I. ARTEA;
- **CUP CIPE**: è il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale;
- **DOMANDA DI AIUTO:** la domanda presentata tramite S.I. ARTEA (sottoforma di DUA) contenente un progetto da realizzare per il quale si chiede l'accesso all'aiuto;
- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** la domanda presentata tramite S.I. ARTEA (sottoforma di DUA) con la quale si chiede il pagamento delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto concluso;
- **INADEMPIENZA:** qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità del progetto;
- **INTERVENTO SETTORIALE RRV:** Intervento settoriale vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione vigneti;
- **IRREGOLARITÀ:** mancata corrispondenza alla norma o alla procedura;
- **OPERAZIONE:** l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione all'Intervento settoriale RRV;
- **PSP:** Piano strategico nazionale della PAC di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- **RICHIEDENTE:** persona fisica o giuridica avente titolo a partecipare all'Intervento settoriale RRV che presenta una domanda di aiuto ed è responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **OPERAZIONE:** l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione all'Intervento settoriale RRV;
- **S.I. ARTEA:** Sistema informativo agricolo della Regione Toscana gestito da ARTEA;
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo; l'insieme del sistema dei controlli che utilizza tutti i mezzi tecnici, banche dati, riferimenti cartografici, GIS, ecc. utilizzati nel S.I. ARTEA;
- **UTE:** Unita Tecnico Economica così come classificata dal S.I. ARTEA;
- **VIGNETO EROICO:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 e all'articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;
- **VIGNETO STORICO:** vigneto definito all'articolo 2 comma 2 e all'articolo 3 comma 1 lettera b) e 2 del Decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899.

#### 4. FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti Intervento settoriale RRV, ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, che deve contenere anche i documenti di seguito elencati, in formato ben leggibile, ove necessario:

Oggetto	Documento
Identità/Riconoscimento	Documento di riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale)

Allegato A) al Decreto ARTEA

Rev.01

Documenti fiscali e societari <sup>1</sup>	- Copia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA - Atto costitutivo /Statuto (in caso di società).
Riferimenti bancari	Codice IBAN inserito in fascicolo aziendale con lettera bancaria di conferma (si veda il manuale procedurale, "Modalità operative di gestione dei codici IBAN nei fascicoli aziendali", scaricabile al seguente link: <a href="https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp">https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp</a> )
Titolo di conduzione dei terreni	Documentazione relativa al titolo di conduzione

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Inoltre, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dall'Intervento settoriale RRV sono tenuti a:

- apportare preventivamente le necessarie variazioni e/o aggiornamenti al fascicolo aziendale stesso, ai fini di garantire a coerenza con le dichiarazioni rese e con la situazione aziendale,
- accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero telefonico (con particolare attenzione a quello del cellulare del titolare) oppure, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel S.I. ARTEA,
- in caso di azioni su **vigneti eroici e/o storici**, provvedere all'inserimento di tali vigneti nell'elenco pubblico dei vigneti riconosciuti eroici e/o storici, di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale n. 6899/2020, adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, istituito presso ARTEA (Delibera di Giunta regionale n. 59 del 30/2023).
- In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi. Pertanto, per ogni impresa – **sia societaria che individuale** – deve essere iscritto nel Registro delle imprese un solo indirizzo PEC ad essa riconducibile. Con la Legge n. 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è stato esteso alle **imprese individuali**. Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque (45) giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende **non ammissibile**.

<sup>1</sup> Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento in Anagrafe ARTEA tramite "Web service" on line con l'Anagrafe Tributaria (Agenzia delle Entrate) ed il Registro delle imprese (CCIAA)

## 5. TEMPISTICHE

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento relative all'Intervento settoriale RRV:

Adempimenti	Soggetto Responsabile	Termini Temporali
<b>A. Domanda di sostegno</b>	Beneficiario	Dal 20 maggio al 14 giugno 2024
B. Attività di estirpazione	Beneficiario	Tale attività non può essere effettuata prima del <b>5 novembre 2024</b> <sup>2</sup>
C. Approvazione graduatoria preliminare <sup>3</sup>	ARTEA	Entro il 1° agosto 2024
D. Istruttoria di ammissibilità delle domande	ARTEA	Entro il 13 dicembre 2024 <sup>4</sup>
<b>E. Domanda di pagamento dell'anticipo (80% del contributo ammesso)</b>	Beneficiario	Dal 9 gennaio 2025 al 3 marzo 2025
F. Presentazione Fidejussione a garanzia pagamento anticipo in formato elettronico con firma digitale e con invio PEC	Beneficiario	Dal 9 gennaio 2025 al 10 marzo 2025
G. Comunicazione di rinuncia (eventuale)	Beneficiario	<u>Entro 30 giorni</u> dalla scadenza per la presentazione della domanda di anticipo
H. Pagamento dell'anticipo riconosciuto	ARTEA	Dal 1° febbraio 2025 al 15 ottobre 2025
I. Comunicazione di cambio di titolarità dell'azienda	Beneficiario Subentrante e Beneficiario Cedente	Entro 60 giorni dal cambio di conduzione

<sup>2</sup> Tale termine è fissato nella circolare di AGEA Coordinamento n. 25014/2024: "al fine di consentire l'effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5% delle domande presentate che copra almeno il 5% del contributo richiesto complessivamente, i richiedenti non potranno provvedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, prima del 5 novembre.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto".

<sup>3</sup> La graduatoria è elaborata sulla base dei criteri di priorità dichiarati e del contributo richiesto nella Domanda di sostegno.

<sup>4</sup> Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al 30 luglio di ogni anno. Limitatamente alla campagna 2024/2025, ai sensi del Decreto ministeriale n. 75113/2024, tale termine è fissato al 13 dicembre 2024.

Allegato A) al Decreto ARTEA

Rev.01

I. Domanda di variante	Beneficiario	Successivamente alla presentazione della domanda di anticipo e almeno 60 giorni prima della data di conclusione dei lavori
L. Autorizzazione o diniego alla variante	ARTEA	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di variante
<b>M. Domanda di saldo e svincolo garanzia</b>	Beneficiario	Entro il 31/10/2026
N. Controllo amministrativo degli interventi e controllo in loco preliminare all'autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 11 mesi dalla Domanda di Saldo sul 20% e svincolo garanzia
O. Autorizzazione al pagamento del Saldo	ARTEA	Entro 12 mesi dalla Domanda di Saldo sul 20% e svincolo garanzia

## 6. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO

- I Beneficiari potranno provvedere all'estirpazione del vigneto da ristrutturare o da riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, non prima del **5 novembre 2024**, pena l'esclusione della relativa superficie oggetto d'intervento, sia per l'estirpazione che per l'impianto.
- La comunicazione di reimpianto del vigneto oggetto di contributo deve essere presentata **precedentemente** alla presentazione della domanda di saldo e svincolo garanzia. La presentazione della comunicazione di reimpianto del vigneto oggetto di contributo oltre la data di presentazione della domanda di saldo e svincolo garanzia comporta la decadenza della domanda di saldo con relativo recupero del contributo erogato a titolo di anticipo.
- Non sono ammissibili gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti realizzati con **autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti** di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento, con **autorizzazioni provenienti** dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti **dalla Riserva regionale dei diritti** e con **autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.**
- Per poter beneficiare dell'aiuto dell'Intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la data di richiesta di inserimento dei **vigneti eroici o storici** nell'elenco istituito presso ARTEA, deve essere antecedente alla presentazione della domanda di aiuto. L'inserimento nell'elenco istituito presso ARTEA come vigneto eroico o storico è condizione necessaria il riconoscimento del titolo.

## 7. DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTI DELL'AIUTO

La dotazione finanziaria complessiva assegnata all'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a **17.000.000,00 euro** come indicato dalla Delibera di Giunta regionale n. 477/2024, a lordo del pagamento dei Saldi delle campagne precedenti.

Di cui:

- Per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto i vigneti storici e/o eroici, è prevista una riserva finanziaria pari a **3.400.000,00 euro**.

→ Per il finanziamento del reimpianto di vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, è prevista una riserva finanziaria pari a **850.000,00 euro**.

L'erogazione del contributo avviene in 2 momenti:

- con il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo pari **all'80% del contributo ammesso**; l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo;
- con il pagamento del **saldo spettante**.

Il contributo riconosciuto in fase di ammissibilità è pari al 50% dei costi complessivi individuati nella Tabella dei Costi standard unitari, riportata nell'**Allegato 4**, riferiti alla specifica tipologia del vigneto oggetto di intervento.

In fase di pagamento del Saldo il contributo è pari al 50% dei costi individuati, per la tipologia del vigneto effettivamente realizzato, nella Tabella dei Costi standard unitari, nel limite del contributo riconosciuto in sede di ammissibilità della domanda di sostegno.

La compensazione per le perdite di reddito è pari a **3.000,00 euro ad ettaro**.

**Non è riconosciuta alcuna compensazione** finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione
- l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto successivamente al reimpianto.

Non costituiscono una spesa ammissibile né le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari né la compensazione per le perdite di reddito.

## 8. AREA DELL'INTERVENTO

L'intervento si applica sull'intero territorio della Regione Toscana.

## 9. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'Intervento le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico Economica (UTE), che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di un'estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno, non risultano ancora titolari dell'autorizzazione al reimpianto.

I soggetti di cui sopra, per poter essere ammessi a finanziamento, alla data di presentazione della domanda di sostegno devono **possedere** i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari di Fascicolo aziendale elettronico valido e aggiornato,
- ✓ essere titolari di Partita IVA,
- ✓ essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio,

- ✓ aver presentato, se dovute<sup>5</sup>, la Dichiarazione di vendemmia e la Dichiarazione di produzione, di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11/12/2017, relative alla campagna viticola 2023-2024.

Sono invece **esclusi** a presentare domanda e a beneficiare del sostegno:

- i produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti allo schedario viticolo e superfici vitate prive di autorizzazione,
- i produttori non in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo,
- i produttori che risultano esclusi dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a seguito di applicazione della penality di esclusione dall'intervento settoriale per tre anni.

## 10. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO

### 10.1 Periodo di realizzazione delle attività

Il periodo entro il quale le azioni devono essere completamente realizzate corrisponde al **31 ottobre 2026** e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata.

### 10.2 Superficie minima per Operazione

La superficie minima oggetto dell'intervento settoriale RRV, per ciascuna domanda ammessa a beneficiare dell'aiuto, è pari a **5.000 mq<sup>6</sup>** per UTE.

Tale valore è ridotto a **3.000 mq** per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro.

Nei seguenti casi:

- per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole toscane;
- per gli interventi relativi ai vigneti storici;
- per gli interventi relativi ai vigneti eroici;
- per gli interventi realizzati a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie,

la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a **1.000 mq** per UTE.

<sup>5</sup> Così come disposto dal D.M. n. 7701 del 18/07/2019, le dichiarazioni devono essere presentate anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata **pari a zero**, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto. Sono esentati i produttori che, alla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni di cui sopra, non conducevano vigneti.

<sup>6</sup> Ai sensi del paragrafo 1, articolo 52 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

### **10.3 Superficie massima per Operazione**

La superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna UTE non può superare i **20 ettari** (con riferimento al totale degli interventi e delle azioni previste nella domanda).

La superficie massima di cui sopra è calcolata con riferimento al totale delle azioni presenti nella domanda di sostegno.

### **10.4 Varietà di vite, forme di allevamento, densità di impianto, materiali**

Il presente Bando, campagna vitivinicola 2024-2025, è riservato esclusivamente alle Attività di "Riconversione varietale" e "Ristrutturazione", come meglio indicato al successivo Capitolo 11.

- Le varietà di uve da vino utilizzate devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.
- Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento.
- A fine intervento, i vigneti oggetto del sostegno devono avere un **minimo di 3.300 ceppi per ettaro**.
- Il materiale vivaistico da utilizzare deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021 e deve essere "**certificato**" o di categoria "**standard**". Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

### **10.5 Reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie**

Ai sensi della normativa europea e dell'art. 10 del DM n. 646643/2022, i produttori accedono al reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dalla Regione Toscana.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicate all'Allegato III al Decreto ministeriale n. 646643/2022;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, ad ARTEA e per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste.

L'intervento è ammissibile a finanziamento esclusivamente se riferito a superfici vitate geograficamente individuate ed a condizione che sia rispettata la superficie minima oggetto dell'intervento, pari a 1.000 mq per UTE.

### **10.6 Vigneti storici ed eroici**

Possono essere oggetto di finanziamento gli interventi aventi ad oggetto vigneti eroici e/o storici di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, iscritti nell'elenco regionale istituito in ARTEA.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di vigneto eroico e/o storico.

Le tipologie di intervento previste sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e rispondono prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a c) comprese del Decreto ministeriale n. 6899/2020.

Sono quindi ammesse:

- a) per i vigneti eroici:** le diverse azioni previste dal successivo capitolo "Attività e azioni ammissibili"; il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'elenco regionale e in altra superficie; in ogni caso deve essere garantito il mantenimento del possesso dei requisiti che danno luogo all'iscrizione nell'elenco regionale dei vigneti eroici;
- b) per i vigneti storici:** le diverse azioni previste dal successivo capitolo "Attività e azioni ammissibili" con le seguenti limitazioni: l'azione di reimpianto deve avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione e la modifica della forma di allevamento è possibile a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente previste nella zona e approvate dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 30/01/2023; in ogni caso, deve essere garantito il **mantenimento** del possesso dei requisiti che danno luogo all'iscrizione nell'elenco regionale dei vigneti storici.

I vigneti oggetto dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico. In fase di accertamento finale dei lavori eseguiti verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, il cui esito dovrà essere positivo pena la decadenza del contributo concesso.

## 11. ATTIVITÀ E AZIONI AMMISSIBILI

Un'operazione contiene una o più **Attività**.

Le Attività previste per la campagna 2024-2025 sono esclusivamente:

- a. RICONVERSIONE VARIETALE che consiste nel reimpianto** di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento;
- b. RISTRUTTURAZIONE, che consiste:**
- b1)** nella diversa collocazione del vigneto attraverso il **reimpianto** del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- b2)** nel **reimpianto** del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di **Azioni**.

Le azioni ammissibili per l'Intervento settoriale RRV, di cui ai Costi Standard, sono le seguenti:

### 1. Azioni collegate all'estirpazione:

- estirpazione dell'impianto viticolo (taglio e rimozione dei ceppi)
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento a norma di legge

**2. Azioni collegate alla preparazione del terreno:**

- lavorazione profonda (scasso)
- aratura
- erpicatura
- fresatura
- concimazione organica e minerale

**3. Azioni collegate alla realizzazione dell'impianto:**

- Squadro e picchettamento
- Acquisto e messa a dimora del materiale vegetale (barbatelle)
- Acquisto e posa in opera della struttura del vigneto (pali di testata, ancoraggi, pali intermedi, tutori, fili e ogni altro accessorio)
- Acquisto e posa in opera dell'impianto di irrigazione di soccorso.

**12. ATTIVITÀ, AZIONI E SUPERFICI NON AMMISSIBILI**

- Non sono ammissibili le attività realizzate su "superfici vitate abbandonate", così come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273.
- Non sono ammissibili gli interventi realizzati con autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento, con autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti e con autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del Decreto ministeriale n. 646643/2022, non costituisce attività riconducibile all'intervento e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie e con la stessa **varietà/clone** di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale.
- Non è ammesso l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto **in ambito aziendale o fornito da operatori non autorizzati**, oppure **privo di certificazioni a norma di legge**.
- Non sono ammessi gli interventi che prevedono l'utilizzo di paloneria di sostegno in cemento, pena la non ammissibilità della superficie interessata e/o la decadenza della domanda di sostegno.
- Non sono ammessi impianti realizzati con l'utilizzo di strutture di sostegno **usate o di recupero**, pena la non ammissibilità della superficie interessata e/o la decadenza della domanda di sostegno.
- Non sono ammesse azioni riconducibili alla normale gestione del vigneto, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (esempio: rimpiazzo di fallanze) e che non rappresentano un cambiamento strutturale.

Le azioni **non ammissibili** sono le seguenti:

- semplice sostituzione del vigneto o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo dell'intervento è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività;
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso la costruzione di schermi e la protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali, etc.;

- protezione da uccelli per esempio attraverso la copertura dei filari del vigneto con reti di protezione, le macchine per spaventare gli uccelli, la protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali, etc.;
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- passi carrai, sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto.

### 13. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

#### 13.1 Riconoscimento dei documenti di spesa

---

L'intervento è riconoscibile a condizione che le spese sostenute decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno<sup>7</sup> e si concludano entro la data di presentazione della domanda di saldo.

Non sono ammesse a contributo le azioni/fatture svolte/sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno.

**Si considera avviata** un'attività quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- lavorazione di preparazione del terreno per gli interventi di reimpianto del vigneto, ovvero ogni lavorazione propedeutica alle azioni richieste;
- consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale utilizzato nell'intervento;
- asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

#### 13.2 Giustificativi di spesa

---

Le spese relative all'acquisto:

- del materiale vegetale,
- della struttura e del materiale di sostegno,
- dell'impianto di irrigazione di soccorso (quando prevista),
- concimazione organica e minerale (quando prevista)

devono essere giustificate con fatture.

Le azioni collegate all'estirpazione, alla preparazione del terreno ed alla realizzazione del reimpianto (ad eccezione quindi dell'acquisto del materiale vegetale, della struttura del vigneto e dell'impianto di irrigazione di soccorso) possono essere svolte in economia oppure avvalendosi di servizi esterni. Nel caso in cui ci si avvalga di servizi esterni, tali spese debbono essere giustificate con fatture.

Tutte le fatture emesse per la realizzazione dell'intervento devono essere allegate alla domanda di pagamento del saldo.

Le **fatture** presentate con la domanda di pagamento del saldo devono contenere almeno i seguenti elementi:

- l'intestazione al beneficiario;

---

<sup>7</sup> Indicazione fornita dal Decreto ministeriale n. 646643/2022, articolo 8 comma 5.

- la descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'attività e/o il materiale;
- l'importo della spesa con distinzione dell'IVA ed eventuali ritenute;
- i dati fiscali di chi ha emesso il documento;
- la data di emissione;
- il CUP CIPE (Codice Unico Progetto) assegnato, ovvero il CUP ARTEA; tale indicazione **deve essere presente** preferibilmente nella descrizione della fattura,
- nelle fatture di acquisto delle **barbatelle** (ovvero nei relativi D.D.T) dovrà essere riportata la categoria del materiale vivaistico fornito, se "certificato" o "standard".

Nel caso in cui la fattura elettronica non riporti o non riporti correttamente l'indicazione del CUP, è consentito procedere come indicato al successivo **Allegato 3**.

L'obbligo di allegare le fatture alla domanda di pagamento nasce dalla necessità di poter svolgere, da parte degli uffici istruttori, le verifiche di conformità alle prescrizioni del bando e non implica il confronto dei valori di spesa in esse riportate al contributo riconosciuto.

La valutazione del contributo riconosciuto è esclusivamente svolta sulla base dei valori indicati nelle tabelle dei Costi standard (**Allegato 4**).

### **13.3 Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- L'IVA, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile a contributo è necessario che il beneficiario presenti una dichiarazione sottoscritta dal revisore dei conti giurato o dal revisore legale del beneficiario, nella quale sia dimostrato che l'importo pagato non è stato recuperato ed è stato iscritto come onere nei conti;
- imposte e tasse;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda; tali spese devono essere indicate nella domanda di pagamento a saldo, ma non è concesso alcun contributo;
- viaggi, trasporto, montaggio, spedizione merci e spese doganali;
- interessi passivi;
- l'acquisto di terreni e fabbricati;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare;
- l'acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- il noleggio di attrezzature;
- il perfezionamento e la costituzione di prestiti;
- l'estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- le spese tecniche e/o di progettazione.

## **14. DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

La demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'Intervento settoriale "Vitivinicolo" di cui all'Allegato II del Decreto ministeriale n.

Allegato A) al Decreto ARTEA

Rev.01

646643/2022; tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 n. C (2022) 8645 final.

## 15. CRITERI DI PRIORITÀ

Alle domande di contributo viene attribuito un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati.

**I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.**

Riferimento	Criteri di priorità riferiti a particolari situazioni aziendali	Punteggio
A.1	Superfici vitate inserite nell'elenco dei vigneti storici e/o eroici, interventi realizzati nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario)	20
A.2	UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%	20
A.3	Le superfici vitate oggetto di aiuto, interamente ricadenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle Zone Montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013,</li> <li>- nelle Zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC),</li> <li>- in Parchi e Riserve Naturali fuori Natura 2000,</li> <li>- nelle Aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. 42/2004,</li> <li>- nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), escluse le ANPIL</li> </ul>	5
A.4	Le superfici vitate oggetto di aiuto, interamente ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di primavera e autunno 2023, delimitate rispettivamente dal DM n. 473440/2023 e dalle Ordinanze commissariali della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile regionale n. 98 del 15/11/2023, n. 108 del 01/12/2023, n. 128/ del 22/12/2023	10
Riferimento	Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente	Punteggio
B.1	Titolare o legale rappresentante che ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 477/2024	10
B.2	Azienda che non ha <u>richiesto</u> contributi dalla campagna 2018/2019 alla campagna 2023/2024	10
B.3	Richiedente ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse nella campagna 2023/2024	15
B.4	Imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 477/2024	10

**Tutti i punteggi sono cumulabili tra loro, ad esclusione dei punteggi relativi ai criteri B.2 e B.3 che sono alternativi.**

Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria e ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità e dichiarati dal beneficiario nella domanda di sostegno.

A parità di punteggio, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 477/2024 (**22 aprile 2024**); nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante firmatario della domanda mentre per la società semplice si fa riferimento all'età del socio firmatario della domanda.

## **16. ATTRIBUZIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI PRIORITÀ**

Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

### **16.1 Priorità A)**

#### Criterio di priorità A.1

Per l'attribuzione del punteggio gli interventi devono essere realizzati su superfici vitate inserite nell'elenco dei vigneti storici e/o eroici, oppure devono essere realizzati su superfici vitate ricadenti interamente nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario).

### **16.2 Priorità B)**

#### Criterio di priorità B.1

Per l'attribuzione del relativo punteggio, nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal legale rappresentante firmatario della domanda; nel caso di una società semplice, si fa riferimento al socio firmatario della domanda. Il soggetto non deve aver compiuto **41 anni** alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 477/2024 (**22 aprile 2024**).

#### Criterio di priorità B.4

Il punteggio non è attribuito se al momento della presentazione della domanda risulta iscritto come "IAP provvisorio". Il requisito di priorità deve essere posseduto alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 477/2024 (**22 aprile 2024**).

## **17. DOMANDA DI SOSTEGNO**

### **17.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno**

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA, raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it), nei termini stabiliti al precedente capitolo "Tempistiche".

Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande oltre il termine di scadenza indicato al precedente capitolo "Tempistiche".

Le opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA del S.I. ARTEA sono così distinte:

1. **PSP Vitivinicolo Ristrutturazione e riconversione 2024 Vigneti eroici e/o storici – Iniziale**
2. **PSP Vitivinicolo Ristrutturazione e riconversione 2024 Vigneti ordinari – Iniziale<sup>8</sup>**

Laddove si rendesse necessario, da parte dell'azienda, di richiedere sia l'intervento su **Vigneti eroici e/o storici** che su **Vigneti ordinari**, deve essere presentata una singola DUA per ciascuna opportunità.

Inoltre, per ciascuna opportunità, può essere presentata **una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE**.

Nel caso che una Azienda sia **titolare di più UTE**, è possibile presentare domanda di contributo riferita ad una UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE.

Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione all'impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni.

**In caso di presentazione di più domande di aiuto facenti capo alla medesima UTE ed alla medesima opportunità, verrà considerata ricevibile esclusivamente l'ultima domanda di sostegno presentata.**

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente dichiara in istanza di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale.

**Si caldeggia la presentazione della domanda di aiuto con anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere, le ultime ore di presentazione, in un eventuale sovraccarico dei canali di trasmissione che possono ritardare o impedire la ricezione telematica nei termini perentori.**

### **17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa. Alla domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione, di seguito elencata, in un formato accettato dal sistema informativo, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

La domanda incompleta **decade** anche se pervenuta entro i termini.

Si intende per **domanda incompleta** quando:

- gli elementi in essa riportati non permettono il riconoscimento degli interventi previsti,
- la documentazione allegata è incompleta,

---

<sup>8</sup> Riferito anche per gli interventi realizzati nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario), a condizione che tali vigneti non rientrino nella categoria eroici / storici.

→ la relazione tecnica prevista dalle procedure è mancante o non permette il riconoscimento degli interventi previsti.

Quanto fornito con la domanda di sostegno può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui gli uffici istruttori di ARTEA ne riscontrino la necessità. La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto. L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio per eseguire l'integrazione.

La mancata presentazione nei termini indicati della documentazione integrativa richiesta **comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.**

Di seguito si riporta l'elenco della documentazione che deve essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa:

**A. Relazione tecnico-descrittiva** (firmata dal richiedente o da proprio tecnico abilitato) in cui è illustrato il progetto oggetto del finanziamento e in cui è riportata in modo dettagliato ed esaustivo la descrizione dell'attività dell'impresa contenente le indicazioni riportate nell'**Allegato 1-sostegno**. La relazione tecnica ha notevole importanza e serve a chiarire tutti gli aspetti e casistiche legati al progetto che si intende realizzare. Nella relazione sono riportate, oltre alle indicazioni tecniche sul vigneto (che dovranno essere coerenti con quelle indicate nella specifica sezione di rappresentazione grafica della domanda), l'indicazione dei riferimenti catastali dell'ubicazione dei vigneti interessati dall'operazione e del loro titolo di possesso e l'indicazione delle autorizzazioni che si intende utilizzare.

Nella relazione dovrà inoltre essere obbligatoriamente indicato, **pena l'inammissibilità della domanda**, il cronoprogramma delle attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

**B. Foto georeferenziate di tutti gli appezzamenti** (superfici che ospiteranno il nuovo impianto e superfici vitate da estirpare) oggetto dell'Intervento, con data antecedente la presentazione della domanda non superiore a **7 giorni**, al fine di dimostrare quanto disposto al paragrafo "*Eleggibilità delle spese*" in riferimento all'inizio dell'attività. Occorre allegare obbligatoriamente una foto per appezzamento.

**C.** Ove pertinente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'intervento e di mantenimento degli impegni sottoscritta dalla proprietà/comproprietà delle superfici oggetto di RRV<sup>9</sup> (**Allegato 2**). Nel caso in cui l'assenso sia inserito nel contratto di conduzione, il richiedente deve indicare nella Relazione tecnico-descrittiva gli estremi del contratto valido già presente nel fascicolo aziendale elettronico.

**D.** Nel caso di **reimpianto per motivi fitosanitari**, il provvedimento di estirpazione obbligatoria rilasciato dal competente Settore della Regione Toscana, contenente le indicazioni di cui al precedente paragrafo "*Reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie*".

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul S.I. ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, saranno ritenuti **validi i dati indicati nella sezione della domanda di sostegno.**

---

<sup>9</sup> Come disposto all'art. 3, comma 4 del Decreto ministeriale n. 646643/2022.

La domanda di sostegno contiene la Sezione relativa all'**identificazione grafica dei vigneti** su cui saranno effettuate le azioni richieste nella domanda. Tale sezione deve obbligatoriamente contenere:

- **l'ubicazione** dei vigneti oggetto di intervento, attraverso poligoni disegnati dal beneficiario, la cui superficie complessiva non può essere superiore a quella indicata nella colonna "Area SIGC" dello Schedario viticolo grafico aziendale,
- l'indicazione, per ciascun poligono, **dell'attività da realizzare**:
  1. Estirpazione contestuale,
  2. Estirpazione successiva,
  3. Impianto estirpazione contestuale,
  4. Impianto estirpazione successiva,
  5. Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda,
  6. Reimpianto per motivi fitosanitari;
- le **caratteristiche tecniche e ampelografiche** dei vigneti oggetto di reimpianto:
  1. la forma di allevamento: Spalliera (nella quale sono ricompresi tutti gli impianti "verticali", ad es. Cordone speronato, Guyot, G,D.C., ecc.), oppure Alberello;
  2. il sesto di impianto e numero di ceppi;
  3. l'indicazione se sarà installato l'impianto per l'irrigazione di soccorso.

Tali informazioni sono necessarie per il calcolo del Costo standard; in caso di omessa o parziale compilazione, salvo quanto riconoscibile come errore palese, sarà attribuito alle superfici oggetto di domanda, prive di indicazioni delle caratteristiche tecniche, **il Costo standard più basso**.

### **17.3 Impegni e dichiarazioni del beneficiario**

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna a:

- a. attuare tutte le attività oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal presente Bando;
- b. integrare, a richiesta, la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria ai fini delle istruttorie di ammissibilità e di pagamento;
- c. rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività;
- d. mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo;
- e. conservare le fatture di acquisto del materiale ed i documenti di pagamento per 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo;
- f. presentare le opportune domande di variazione di potenziale attraverso le apposite procedure di estirpazione/reimpianto ed estirpare secondo le tempistiche stabilite dalla normativa regionale;
- g. comunicare ad ARTEA eventuali varianti/modifiche minori nei tempi e nelle modalità previste;
- h. comunicare ad ARTEA la data di ultimazione delle operazioni e di presentare la domanda di pagamento secondo i termini stabiliti;
- i. indicare il programma dei lavori.

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario può comportare la decadenza dell'aiuto.

Inoltre, il beneficiario dichiara:

- a. che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- b. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile di sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso;
- c. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Bando relativo all'intervento in oggetto e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda di sostegno;
- d. che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici e non ha ottenuto né richiesto agevolazioni fiscali;
- e. di essere consapevole che tutte le comunicazioni e le richieste di documentazioni inerenti al presente procedimento, compreso lo svolgimento di eventuali controlli, avverranno all'indirizzo di posta elettronica certificate (PEC) indicato nel proprio fascicolo aziendale. A tal fine il richiedente si impegna a mantenere l'indirizzo PEC **attivo e aggiornato** nel fascicolo aziendale per tutta la durata di apertura dello stesso e solleva ARTEA da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica in caso di mancato rispetto di questo impegno;
- f. di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (DURC regolare) al momento della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

#### **17.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno**

ARTEA, Ufficio competente per l'istruttoria di ammissibilità, verifica l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

In particolare:

- svolge l'istruttoria della domanda di sostegno e dei documenti ad essa allegati, oltreché del Fascicolo aziendale;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e dei punteggi di priorità richiesti;
- verifica che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente Bando;
- verifica la presenza di autorizzazioni utili per l'impianto,
- verifica la disponibilità da parte del beneficiario di una superficie agricola che abbia i requisiti previsti dall'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti e sia sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro realizzazione;
- verifica, nel caso di reimpianto anticipato, che il beneficiario abbia una superficie vitata correttamente inserita nello schedario vitivinicolo disponibile per l'estirpazione adeguata alla superficie di impianto richiesta;
- verifica che i vigneti oggetto di richiesta di sostegno non abbiano beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);
- quantifica la spesa ammissibile e determina il contributo finanziabile;
- registra gli esiti delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica istruttoria presente sul S.I. ARTEA.

## 18. ERRORI PALESI

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda (di sostegno/di pagamento) che possono essere individuati agevolmente tramite elementi riscontrabili nelle stesse domande, nei documenti allegati, nelle dichiarazioni, nel fascicolo aziendale o in altri documenti ufficiali.

In linea di massima, un errore palese deve essere individuato tra le informazioni contenute nella domanda di sostegno/pagamento.

Si tratta di un errore rilevabile al momento delle verifiche amministrative svolte da ARTEA ed è relativo alla discordanza dei documenti e dei dati trasmessi a sostegno della domanda.

Nel caso in cui l'errore palese è rilevato direttamente da ARTEA, saranno svolte le opportune correzioni e la conseguente segnalazione al beneficiario.

Nel caso in cui l'errore palese è riscontrato dal beneficiario, lo stesso, tramite richiesta inviata con PEC **non oltre 15 giorni** di calendario successivi alla scadenza della presentazione delle domande, dovrà fornire l'evidenza dell'errore e richiederne la correzione.

Si specifica che, per garantire la necessaria stabilità alla definizione della graduatoria, sarà possibile richiedere il riconoscimento di errore palese per regolarizzare o integrare la documentazione presentata ai fini del riconoscimento dei punteggi di priorità, solo ed esclusivamente nei 15 giorni di calendario successivi alla scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

## 19. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

ARTEA predispose la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente capitolo "Criteri di priorità" e dichiarati dal richiedente, indicando per ciascuna domanda e per ciascuna opportunità l'importo della spesa richiesta e del relativo contributo finanziabile.

L'individuazione delle domande finanziabili **non costituisce diritto** al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziabile.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito di ARTEA.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di sostegno a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

In caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia, decadenza o aumento della dotazione finanziaria (scorrimento che prevede l'inserimento a finanziamento di nuove domande inizialmente non finanziabili), sarà inviata da ARTEA, esclusivamente tramite PEC, una comunicazione personale ai beneficiari interessati. Tale comunicazione indicherà la finanziabilità, la tempistica di attuazione del progetto e tutte le altre indicazioni utili.

## 20. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Possono presentare la domanda di anticipo solo i beneficiari ammissibili e finanziabili. La domanda di anticipo è **obbligatoria** e consente la corresponsione dell'80% del contributo assegnato.

La domanda di anticipo deve essere presentata sul sistema informativo di ARTEA (opportunità nella DUA: **PSP Vitivinicolo Ristrutturazione e riconversione 2024 – Anticipo**) nel periodo indicato nella tabella di cui al precedente capitolo “Tempistiche”.

Successivamente alla presentazione della domanda di anticipo, nei tempi e nei modi stabiliti nel decreto di approvazione della graduatoria, deve pervenire ad ARTEA una polizza fideiussoria, di durata di 6 anni, a garanzia del 110% dell’importo di contributo ammesso come anticipo. La polizza, che deve essere conforme al modello approvato da ARTEA, deve essere **in formato elettronico e firmata digitalmente** dal beneficiario e dall’istituto emittente ed inviata ad ARTEA tramite PEC.

Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato da ARTEA nel periodo indicato nella tabella di cui al precedente capitolo “Tempistiche”.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell’operazione, sulla base delle risultanze del controllo in loco e dell’istruttoria di accertamento finale svolta da ARTEA.

## 21 DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Nel caso di contributo ammesso uguale o superiore a **25.000,00 euro**, è obbligatoria, ai fini del pagamento dell’anticipo e del saldo, la presentazione nel fascicolo aziendale afferente al S.I. ARTEA, nell’apposita sezione “Antimafia Dichiarazioni”, della dichiarazione aziendale e della dichiarazione sui conviventi per la richiesta dell’informazione antimafia, come disposto dalla normativa nazionale. Le suddette dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della richiesta di pagamento dell’anticipo e di pagamento del saldo.

## 22. RINUNCE

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità di cui al successivo capitolo “Recuperi e penalità”, inviando una comunicazione scritta mediante PEC ad ARTEA entro 30 giorni dalla scadenza della domanda di pagamento a titolo di anticipo.

Le rinunce presentate oltre il termine sopra indicato comportano l’applicazione della penalità previste al capitolo “Recuperi e penalità”.

## 23. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

### 23.1 Varianti

È prevista la possibilità di presentare domanda di variante al progetto iniziale ammesso, nel caso in cui il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire, o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a tre condizioni inderogabili:

- a. la variante richiesta non può in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto approvato, **pertanto l’attività che si intende realizzare con la variante o con la modifica minore deve restare coerente con l’obiettivo della domanda di sostegno;**
- b. la variante richiesta non può in nessun caso alterare l’efficacia dei controlli ex-ante svolti o da svolgere sull’estirpazione eventualmente già effettuati. **È quindi considerata variante la scelta di una autorizzazione derivante da estirpazione contestuale in sostituzione di quella indicata nella domanda di aiuto;**
- c. la variante richiesta non può in nessun caso alterare la programmazione finanziaria.

Per **variante** si intende:

1. la variazione delle attività<sup>10</sup>,
2. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale. Si veda al riguardo il successivo capitolo “*Variazione del soggetto beneficiario per subentro*”.

In ogni caso, la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del richiedente in graduatoria. In tal caso **il contributo viene revocato**<sup>11</sup>.

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di variante**.

La domanda di variante deve essere sempre motivata e presentata, mediante la modulistica sul sistema informativo di ARTEA (opportunità nella DUA: **PSP Vitivinicolo Ristrutturazione e riconversione 2024-2025 – Variante**), entro la realizzazione delle attività, e comunque almeno 60 giorni prima della data di conclusione dei lavori relativi all’operazione.

Le domande di variante presentate oltre il suddetto termine non sono ammissibili e pertanto saranno rigettate.

ARTEA valuta l’ammissibilità della richiesta di variante comunica al beneficiario l’eventuale autorizzazione o diniego entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda di variante.

### **23.2 Modifiche minori**

È prevista la possibilità di apportare all’operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità, cosiddette “modifiche minori”.

Tali modifiche possono essere attuate senza un’autorizzazione preventiva, a condizione che:

1. non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’intervento;
2. siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
3. non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell’operazione.

Rientrano tra le modifiche minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica dell’azione.

Tali modifiche minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate contestualmente alla presentazione della domanda di saldo e sono verificate nel corso dell’istruttoria di pagamento finale.

Non sono comunque ammesse modifiche minori che implicino il superamento dell’importo totale del sostegno approvato per l’intervento. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell’intervento in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a carico del beneficiario.

<sup>10</sup> È considerata come variante la scelta di un’autorizzazione derivante da estirpazione contestuale in sostituzione di quella indicata nella domanda di sostegno.

<sup>11</sup> Disposizioni indicate al capitolo “Varianti e Modifiche minori” della Circolare AGEA Coordinamento n. 25014/2024.

#### 24. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

L'intervento previsto ed ammesso deve essere realizzato e concluso nei termini indicati nella tabella relativa al programma temporale di realizzazione del Progetto (Cronoprogramma), indicata nella domanda di sostegno. Decorso il termine ultimo di conclusione dell'intervento senza la presentazione della domanda di pagamento del saldo, la domanda di sostegno decade

Sono ammesse varianti alla conclusione dell'intervento indicato nel cronoprogramma solo se adeguatamente giustificate a fronte di **cause di forza maggiore o circostanze eccezionali** di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, di seguito elencate:

- a. calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda,
- b. esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda,
- c. decesso del beneficiario,
- d. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La richiesta di variante alla conclusione dell'intervento per causa di forza maggiore deve essere inviata ad ARTEA tramite PEC **entro trenta (30) giorni di calendario** a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

#### 25. VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO PER SUBENTRO

Il subentro nella conduzione dei vigneti oggetto di contribuzione, da parte di un'impresa diversa dal beneficiario ammesso a contributo, può avvenire solo successivamente all'erogazione del pagamento a titolo di anticipo. **Non è quindi consentito** nessun subentro nel periodo che intercorre dalla presentazione della domanda di sostegno e l'erogazione dell'anticipo.

Il cambio di beneficiario è invece sempre consentito nei casi di decesso del beneficiario o incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, ovvero nel periodo di impegno successivo alla domanda di pagamento del saldo.

##### **25.1 Subentro dopo il pagamento dell'anticipo e fino alla presentazione della domanda di saldo**

Il soggetto che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato a titolo di anticipo. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il soggetto subentrante si impegna a concludere e a rendicontare l'intero progetto e deve presentare un'analoga polizza fideiussoria a suo nome o un'appendice alla polizza intestata al beneficiario cedente, con la stessa durata, a garanzia del buon esito del progetto.

La comunicazione di subentro **deve essere tassativamente inviata** ad ARTEA tramite PEC **entro sessanta (60) giorni di calendario dall'atto di variazione** della conduzione dei vigneti oggetto di contributo.

**NON è tollerato alcun ritardo nella comunicazione di subentro** che se presentata oltre 60 giorni di calendario dal momento della variazione della conduzione comporta la decadenza del Progetto e la restituzione dell'anticipo corrisposto.

La comunicazione deve essere **sottoscritta dal soggetto cedente e dal soggetto subentrante** e deve esplicitamente indicare/dichiarare:

- a. la motivazione del subentro,
- b. la tipologia ed i termini temporale del subentro,
- c. di possedere i requisiti di ammissibilità per l'accesso all'aiuto,
- d. di possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio di priorità sufficiente ad essere ammissibile al sostegno in base alla graduatoria dei soggetti finanziati,
- e. di subentrare nei vincoli e negli impegni dell'Intervento settoriale RRV per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento del saldo (periodo di impegno),
- f. di essere a conoscenza che il contributo in conto anticipo è stato erogato al cedente per l'80%,
- g. di sostituire la polizza di garanzia dell'anticipo con un'ulteriore polizza a lui intestate,
- h. di aver ricevuto, da parte del cedente, tutta la documentazione relativa alle eventuali spese da lui sostenute per una corretta rendicontazione nella domanda di pagamento del saldo,
- i. di impegnarsi alla completa rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle operazioni compresa la spesa sostenuta dal cedente,
- j. di impegnarsi alla restituzione totale o parziale del contributo ad ARTEA nel caso di riduzione o revoca dello stesso,
- k. di conservare tutta la documentazione originale relativa alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione presso la sede aziendale rendendola disponibile anche al momento del controllo in loco e/o al momento di ulteriori controlli successivi per almeno 5 anni successivi alla data pagamento finale al beneficiario (periodo di impegno) e di tenere fede agli obblighi della condizionalità.

ARTEA valuta l'ammissibilità della richiesta di subentro e comunica **al beneficiario subentrante e a quello cedente** l'eventuale autorizzazione o diniego entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta di subentro.

#### ***25.2 Subentro nel periodo di impegno successivo alla presentazione della domanda di saldo***

Il beneficiario cedente, che ha già presentato la domanda di saldo e rendicontato la realizzazione dell'operazione, rimane responsabile, anche attraverso la propria garanzia, del buon esito dei controlli fino al pagamento del saldo e svincolo della garanzia stessa o all'eventuale recupero totale o parziale dell'anticipo erogato.

La comunicazione di subentro, **che deve essere inviata** ad ARTEA tramite PEC **entro sessanta (60) giorni di calendario dall'atto di variazione** della conduzione dei vigneti oggetto di contributo.

La comunicazione deve essere **sottoscritta dal soggetto cedente e dal soggetto subentrante** e deve esplicitamente indicare/dichiarare:

- a. la motivazione del subentro,
- b. la tipologia ed i termini dell'atto di subentro,
- c. di subentrare nei vincoli e negli impegni della misura per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento (periodo di impegno),
- d. di aver ricevuto, da parte del cedente, tutta la documentazione relativa alle eventuali spese da lui sostenute per consentire eventuali controlli ex post,
- e. di conservare tutta la documentazione originale relativa alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione presso la sede aziendale rendendola disponibile anche al momento del controllo in loco e/o al momento di ulteriori controlli successivi per almeno 5 anni successivi

alla data pagamento finale al beneficiario (periodo di impegno) e di tenere fede agli obblighi della condizionalità,

- f. di impegnarsi alla restituzione totale o parziale del contributo nel caso di riduzione o revoca dello stesso nelle fasi di controllo ex post.

Negli atti di subentro, devono essere espressamente indicati tutti gli impegni ed i vincoli sopra indicati e dichiarati dal subentrante e dal cedente, con riferimento al numero di CUP presente nella domanda.

## **26. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO GARANZIA.**

### ***26.1 Modalità di presentazione della domanda***

La domanda di saldo contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo. Deve essere presentata sul S.I. di ARTEA entro i termini stabiliti nella tabella di cui al precedente capitolo "Tempistiche".

L'opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA è: **PSP Vitivinicolo Ristrutturazione e riconversione 2024 – Saldo**.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo oltre il termine prescritto, e comunque **non oltre il quinto (5°) giorno solare (di calendario) dallo stesso**, comporta una riduzione **pari all'1%** per ogni giorno di ritardo dell'importo di contributo accertato finale per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Un ritardo nella presentazione della domanda di saldo **oltre i 5 giorni solari (di calendario)** dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la domanda è respinta.

La domanda di pagamento del saldo è presentata quando gli interventi ammessi a contributo sono stati regolarmente attuati; in particolare, quando, oltre alla messa a dimora delle barbatelle, è stata completamente installata la struttura di sostegno (pali di testata, pali intermedi, tutori, fili, ancore collegate alla struttura di sostegno, impianto di irrigazione di soccorso se richiesto), così come prevista nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto nello schedario viticolo, conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta. In caso di interventi realizzati su vigneti eroici e/o storici, la presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto all'elenco regionale di cui al punto 21 all'Allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 59/2023.

### ***26.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo***

La documentazione da presentare, resa disponibile su supporto informatico ed inserita nel S.I. ARTEA quale allegato alla domanda, è la seguente:

- A. Relazione tecnico-descrittiva** (firmata dal richiedente o da proprio tecnico abilitato) in cui è illustrata l'operazione realizzata, le eventuali modifiche minori intervenute in corso d'opera, le indicazioni tecniche del vigneto realizzato (che dovranno essere coerenti con quelle indicate nella relazione tecnico-descrittiva presentata con la domanda di sostegno e con il progetto e la rappresentazione grafica), l'indicazione dei riferimenti catastali dell'ubicazione dei vigneti interessati dall'operazione, l'indicazione delle autorizzazioni **effettivamente utilizzate** e delle comunicazioni di reimpianto presentate sul S.I. ARTEA. La relazione tecnico-descrittiva deve

essere redatta in modo dettagliato ed esaustivo e contenere le indicazioni riportate nell'**Allegato 1-saldo**.

**B. Fatture** elettroniche in formato XML oppure copia della fattura di cortesia in formato PDF, così come disciplinato al precedente paragrafo "*Giustificativi di spesa*".

**C.** Ogni altro eventuale documento ritenuto necessario.

Quanto fornito con la domanda di saldo può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui gli uffici istruttori ne riscontrino la necessità. La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione dell'operazione. L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

### **26.3 Istruttoria tecnico-amministrativa di pagamento a saldo e svincolo della garanzia**

L'istruttoria di tecnico-amministrativa delle domande di pagamento a saldo è svolta da ARTEA e prevede:

- la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo;
- la verifica tecnico-amministrativa di tutta la documentazione allegata alla domanda di pagamento, individuata al precedente paragrafo;
- la verifica dei documenti di spesa presentati;
- la verifica che ogni fattura rendicontata sia stata emessa dal fornitore con indicato il CUP;
- la verifica che la modifica minore eventualmente presentata sia coerente con quanto indicato nel presente bando;
- la presenza, ove pertinente, della documentazione necessaria per effettuare la richiesta della certificazione antimafia.

Successivamente all'esito del controllo in loco, ARTEA provvede a concludere l'istruttoria di saldo e svincolo della garanzia:

- registrando nel S.I. ARTEA, attraverso lo specifico modulo, tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito stesso;
- comunicando ai beneficiari, nei casi specifici, le motivazioni che hanno comportato l'esito istruttorio negativo o parzialmente negativo;
- inserendo le domande di pagamento a saldo negli elenchi di liquidazione;
- approvando con proprio provvedimento gli elenchi di liquidazione e autorizzando il pagamento degli stessi.

## **27. CONTROLLI IN LOCO**

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di variante, di subentro e di pagamento (anticipo e saldo), sono previsti controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori (ex ante), dopo la realizzazione degli stessi, nonché a campione nel periodo di impegno dopo il pagamento a saldo e lo svincolo della polizza fidejussoria (ex post).

Le modalità con cui ARTEA attua i controlli sono regolate dal Capo IV del Regolamento di esecuzione n. 1150/2016 ed in particolare all'art. 42 e dalle disposizioni previste dalla normativa d'attuazione di AGEA Coordinamento.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo in cui sono indicate tutte le verifiche effettuate.

### **27.1 Controlli in loco sulle domande di sostegno**

ARTEA, nei 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, estrae il campione pari al 5% delle domande di sostegno oggetto di finanziamento, allo scopo di svolgere un controllo in loco sulle superfici oggetto di **estirpazione**.

Il campione del 5% sarà costituito per il 25% da un'estrazione casuale e per la restante parte in base alle classi di rischio.

Il controllo sulle superfici verrà svolto dagli Uffici regionali territorialmente competenti.

I controlli ex ante verificano, oltre a tutte le caratteristiche tecniche indicate nella domanda di sostegno domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto):

- l'esistenza del vigneto,
- la sua superficie
- che non si tratti di un rinnovo normale dei vigneti o di vigneti abbandonati.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità in un territorio provinciale o parte di esso, gli uffici regionali territorialmente competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

### **27.2 Controlli in loco sulle domande di pagamento a saldo e svincolo garanzia**

Tutti i beneficiari che hanno concluso i lavori ammessi a contributo e hanno presentato la domanda di pagamento del saldo sono soggetti ad un controllo in loco, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno.

I controlli in loco prevedono:

- la misurazione della superficie dei vigneti realizzati, ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del Regolamento delegato n. 2022/126, la struttura presente ivi compresa la paloneria, il sistema di allevamento previsto, la base ampelografica e la certificazione del materiale di propagazione,
- la verifica della corretta e completa realizzazione dell'intervento e la coerenza tra il costo standard unitario della tipologia vigneto ammesso con la domanda di sostegno con quanto rilevato in campo,
- l'utilizzo di barbatelle prodotte nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- l'utilizzo di materiali di sostegno (pali, ancore, fili, ecc.) nuovi di fabbrica e non usati;
- la verifica della presenza del CUP sulle fatture allegate alla domanda di saldo;
- la determinazione del costo standard ammissibile successivamente al controllo dell'intervento e della relativa superficie interessata.

### **27.3 Controlli sul mantenimento degli impegni**

Le operazioni finanziate sono verificate a campione nell'arco dei 5 anni successivi al pagamento del saldo, in base ad un campione estratto da ARTEA.

Il controllo è finalizzato alla verifica del mantenimento degli impegni e dei vincoli assunti, cioè che le superfici oggetto di intervento (sia vigneti che eventuali impianti irrigui di soccorso realizzati) siano mantenuti come previsto nel successivo capitolo "Vincoli" e che le superfici vinate finanziate non abbiano subito modifiche.

Le eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche del vigneto o alla titolarità della conduzione delle superfici vitate dovranno essere preventivamente autorizzate da ARTEA.

## 28. VINCOLI

Le superfici vitate oggetto di sostegno ai sensi del presente Bando, devono mantenere la loro destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di saldo e svincolo garanzia, ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del contributo percepito.

Tali superfici, pertanto, non possono essere estirpate né subire modifiche al vitigno, al sesto di impianto (o numero di ceppi) e alla forma di allevamento per almeno 5 anni, fatto salvo nei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali", non prevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e/o della domanda di saldo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

La causa di "forza maggiore" o "circostanza eccezionale" deve essere debitamente comunicata ad ARTEA entro il termine di **60 giorni di calendario** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche. In caso di adempimenti non rispettati, **il contributo è revocato** e sarà oggetto di recupero.

I vincoli di cui al precedente capoverso sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

## 29. RECUPERI E PENALITÀ

Il D.lgs. n. 42/2023, recante "Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel PSP per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115. Il già menzionato D.lgs. è stato successivamente modificato e corretto in forza del D.lgs. n. 188/2023, il quale ha inserito i Capi VII-bis e VII-ter. Al riguardo si evidenzia che, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Il Capo VII-bis del D.lgs. n. 42/2023 prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo. Nello specifico, l'art. 24-sexies reca "Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti".

La **rinuncia** all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità (pubblicazione della graduatoria), riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della domanda di sostegno, senza l'applicazione di penalità.

La **rinuncia** all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato un pagamento (anticipo o saldo), se determinata da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di sostegno, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della domanda di sostegno, senza l'applicazione di penalità.

Il pagamento del saldo è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata, secondo quanto riportato nel capoverso successivo.

In base a quanto disposto dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 25014/2024, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- è di minima entità e comunque non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione e, se già concesso, è integralmente restituito.

Onde chiarire quanto affermato al precedente **punto b)**, si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

- caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 ettaro di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 13.500;
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:
  - realizzato 7.900 mq. pari a € 10.665 (se € 13.500 per Ha)
  - percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% \* 2)
  - importo dovuto € 10.665 – 42% = € 6.185

- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato per l'intervento settoriale dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:

Importo di sostegno previsto = € 13.500, Anticipo ricevuto per l'intervento settoriale dell'80% = € 10.800, **Differenza da recuperare** o incameramento parziale della fidejussione = € 10.800 - € 6.185 = € 4.615.

Per esemplificare di seguito una tabella riepilogativa delle casistiche in essere:

	Contributo ad Ha.	Superficie richiesta	Importo aiuto	Anticipo 80%	Sup. riscontrata a Collaudo	% realizzato	% non fatto	Sup Pagabile	Aiuto effettivamente spettante	saldo da corrispondere	Incameramento cauzione
caso a)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	24.000,00	93,02	6,98	24.000,00	32.400,00	4.536,00	NO
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	20.000,00	77,52	22,48	11.007,75	14.860,46	-13.003,54	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	16.000,00	62,02	37,98	3.844,96	5.190,70	-20.993,80	SI
caso b)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	15.000,00	58,14	41,86	2.441,86	3.296,51	-22.747,67	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	14.000,00	54,26	45,74	1.193,80	1.611,63	-24.307,75	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.500,00	52,33	47,67	627,91	847,68	-25.015,12	SI
caso c)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.000,00	50,39	49,61	100,78	136,05	-25.674,03	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	12.000,00	46,51	53,49	-	-	27.864,00	SI + 10%

Ipotizzando un contributo ad ettaro di € 13.500, si esplicitano per i tre casi precedentemente trattati alcuni esempi di risultato a valle del collaudo. Ed ipotizzando il pagamento dell'anticipo, si evidenzia il calcolo del recupero da effettuare o dell'incameramento (parziale o totale) della cauzione.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 dell'art. 24-sexies del D.lgs. n. 42/2023 che hanno ricevuto l'anticipo **sono esclusi per tre anni** dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, salvo nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa comunitaria e nazionale. Si procede, inoltre, all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:

- a. se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata, in misura superiore al 50%;
- b. se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
- c. se presentano la domanda del pagamento del saldo finale **oltre cinque (5) giorni solari** dalla scadenza del termine stabilito;
- d. se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo **entro il quinto (5°) giorno solare** successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento presentate **oltre i cinque giorni** dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Qualora i termini di cui al presente capitolo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorrono** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o, per le rinunce, dalla data di comunicazione della rinuncia stessa.

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Di seguito si riportano le diverse situazioni sanzionabili:

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dall'intervento RRV
Scostamento ≤ al 20%	Sostegno erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	Sostegno da erogare: Acconto 80% – [Realizzato – (% Scostamento*2)]	NO
Scostamento ≥ al 50%	Restituzione del 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni salvo cause di F.M.
Mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10%	NO
Domanda di pagamento a saldo non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	Restituzione del 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni salvo cause di F.M.
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

### 30. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora la Regione Toscana e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

### 31. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità al pagamento per l'intervento settoriale e l'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo al pagamento dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 è il Responsabile del Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali di ARTEA.

Per informazione è possibile consultare le pagine web relative al bando della Misura Investimenti in oggetto tramite il sito di ARTEA (raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.artea.toscana.it>, sezione "Banca dati atti amministrativi") ed il portale di **Giovanisi** ([www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it)).

### 32. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il pagamento dell'aiuto a titolo di saldo, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n. 69/2009.

La procedura di liquidazione delle domande di pagamento a saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario disposto al 15 ottobre. Il termine del 15 ottobre, nell'ambito di ogni campagna di riferimento, è improrogabile per disposizione unionale.

### 33. INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e della normativa nazionale

ARTEA con sede in Firenze, Via Bardazzi 19/21, nella persona del Direttore pro-tempore è il titolare del trattamento.

#### Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo ARTEA per la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso al sistema informativo ARTEA ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Il Beneficiario ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti o erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione dei dati ([dpo@artea.toscana.it](mailto:dpo@artea.toscana.it)).

|| Allegato A) al Decreto ARTEA

Rev.01

Il Beneficiario può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo  
<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

## ALLEGATI

**Allegato 1-sostegno** al Bando “Ristrutturazione e riconversione vigneti” – Campagna vitivinicola 2024-2025

---

### SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

#### Allegata alla Domanda di sostegno

Società/Impresa agricola: \_\_\_\_\_

Domanda ARTEA n. \_\_\_\_\_

#### 1. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

Si prega di procedere ad una descrizione puntuale e dettagliata.

Descrizione generale dell'azienda, con indicazione:

- 1) anno di costituzione dell'azienda
- 2) unità lavorative impiegate in azienda
- 3) superficie agricola coltivata
- 4) quantità di prodotto lavorato (uva e/o vino)
- 5) tipologia di prodotto lavorato
- 6) percentuale di prodotto venduto sfuso e confezionato

#### 2. PROGETTO

- 1) Tipo di intervento richiesto
- 2) appezzamenti interessati ed indicazione dell'ubicazione catastale dei vigneti oggetto dell'Operazione
- 3) data prevista per la completa realizzazione degli interventi previsti vigneto e dei relativi pagamenti
- 4) eventuali autorizzazioni che saranno utilizzate (numero, data, superficie)
- 5) tipologia di vitigni e forma di allevamento (con indicazione della paloneria)
- 6) tipo di gestione del vigneto prevista (raccolta meccanica/manuale, potatura meccanica/manuale, in proprio, conto terzi, etc)



**Allegato 1-saldo** al Bando “Ristrutturazione e riconversione vigneti” – Campagna vitivinicola 2024-2025

---

**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA****Allegata alla Domanda di pagamento del saldo**

Società/Impresa agricola: \_\_\_\_\_

Domanda ARTEA n. \_\_\_\_\_ CUP ARTEA \_\_\_\_\_

**1. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA**

Si prega di procedere ad una descrizione puntuale e dettagliata.

Descrizione generale dell’azienda, con indicazione:

- 1) anno di costituzione dell’azienda; in caso di cambio di titolarità, indicare i termini e le modalità degli atti relativi e presenza della nuova polizza
- 2) unità lavorative impiegate in azienda
- 3) superficie agricola coltivata, comprensiva dei nuovi impianti realizzati
- 4) quantità di prodotto lavorato (uva e/o vino)
- 5) tipologia di prodotto lavorato
- 6) percentuale di prodotto venduto sfuso e confezionato

**2. PROGETTO**

- 1) Tipo di intervento realizzato e descrizione di eventuali varianti o modifiche minori intervenute sul progetto
- 2) appezzamenti interessati ed indicazione dell’ubicazione catastale dei vigneti realizzati
- 3) data effettiva della completa realizzazione degli interventi previsti vigneto e dei relativi pagamenti
- 4) autorizzazioni utilizzate (numero, data, superficie)
- 5) tipologia di vitigni e forma di allevamento (con indicazione della paloneria)
- 6) tipo di gestione del vigneto realizzato (raccolta meccanica/manuale, potatura meccanica/manuale, in proprio, conto terzi, etc)

**3. CRONOPROGRAMMA**

Inserire una tabella in cui sono indicate le fasi di realizzazione degli interventi e loro tempistica. Indicare inoltre la data di fine lavori.

**4. OBIETTIVI DEL PROGETTO RAGGIUNTI CON L'INTERVENTO SETTORIALE**

Si prega di procedere ad una descrizione dettagliata ed esaustiva, confrontando i vari punti sottoelencati con quanto previsto nella relazione allegata alla domanda iniziale.

Per ogni elemento ritenuto non esaustivo sarà richiesta integrazione. L'assenza di descrizione di anche un solo punto descrittivo, determina la non accettazione della domanda.

Descrizione degli obiettivi che l'azienda ha perseguito con l'attuazione del progetto, con particolare riferimento (ove pertinente):

1. all'ottenimento del miglioramento del rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato,
2. al miglioramento della produzione (miglioramento della qualità dei prodotti),
3. alla maggiore competitività dell'impresa,
4. descrizione di quali siano state le metodiche attuate per garantire che gli interventi siano stati svolti nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale (nei casi di vigneti eroici/storici)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE

\_\_\_\_\_

FIRMA TECNICO/CONSULENTE

\_\_\_\_\_

**Allegato 2** al Bando “Ristrutturazione e riconversione vigneti” – Campagna vitivinicola 2024-2025**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETÀ DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO DI  
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI**

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

1. \_\_\_\_\_  
(nome, cognome, codice fiscale)2. \_\_\_\_\_  
(nome, cognome, codice fiscale)3. \_\_\_\_\_  
(nome, cognome, codice fiscale)

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata da

(cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Società Agricola \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_ (richiedente)

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115

**DICHIARA/DICHIARANO**

Consapevole/i delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) sotto la propria responsabilità

- di essere proprietari/comproprietari dei terreni sottoindicati oggetto della domanda
- di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di \_\_\_\_\_ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ registrato presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- di autorizzare l'intervento nei terreni indicati nella Domanda n. \_\_\_\_\_ di seguito elencati:

Comune	Sigla Provincia	Foglio	Particella

- di essere consapevole/i che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dell'Atto regionale;
- di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni 5 a partire dalla data di presentazione della domanda di accertamento finale e svincolo garanzia;
- di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data massima stabilita dal bando.
- di essere consapevole/i che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti al conduttore pro tempore, fino alla scadenza dei vincoli stessi;
- di essere consapevole che qualora la domanda di pagamento in argomento fosse ritenuta ammissibile all'aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente.

\_\_\_\_\_

li

FIRMA

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, oppure sottoscritta digitalmente.

FIRMA

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, oppure sottoscritta digitalmente.

### Allegato 3 al Bando “Ristrutturazione e riconversione vigneti” Campagna vitivinicola 2024-2025

#### **NOTA SULLA PRESENZA DEL CUP (Codice Unico Progetto) NELLE INDICAZIONI DELLA FATTURA DI SPESA**

Al precedente capitolo “Giustificativi di spesa” è disposto che le spese, per essere ammissibili a contributo, devono essere attestate da fattura che riporti anche il Codice Unico di Progetto (CUP); inoltre è indicato che tale Codice deve essere presente obbligatoriamente nella fattura.

È indicato quindi chiaramente che non sono ammesse fatture di spesa che non riportino, preferibilmente nella Descrizione del documento, il riferimento del CUP (CIPE/ARTEA).

Le fatture di spesa devono infatti testimoniare, attraverso l’indicazione del CUP, il riferimento alla disciplina di contribuzione comunitaria per cui vengono presentate.

Nella possibilità, dovuta anche all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, che nello svolgimento del progetto, ai documenti di spesa NON sia inserita l’indicazione del CUP, si ritiene utile formulare una casistica di anomalie più probabili, facendo anche riferimento ad alcune indicazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2021 n. 9/E.) sul “credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”.

#### **A. Durante l’esecuzione del progetto è stata emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 1” senza indicazione del CUP e non è stato ancora effettuato il pagamento della fattura.**

È possibile procedere (da parte della ditta fornitrice) all’emissione di una **Nota di Credito**<sup>12</sup> con la seguente indicazione: “Storno Fattura 1 del yy/yy/yyyy per errore formale nella sua compilazione, non essendo stata indicato nel corpo della stessa l’imputazione della spesa al progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx relativo all’intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti”.

Lo stesso giorno dell’emissione della **Nota di Credito** viene emessa (dalla ditta fornitrice) la “**Fattura 2**”, inserendo nel corpo della fattura il seguente testo: “Fattura emessa a seguito di Nota di credito n. zzzz del yy/yy/yyyy, relativa a spesa per progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx inerente all’intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti”.

Il beneficiario del contributo procede quindi al pagamento della **Fattura 2**.

#### **B. Durante l’esecuzione del progetto è stata emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 1” senza indicazione del CUP e tale fattura è stata pagata ma non ancora inserita nella domanda di saldo.**

È possibile procedere (da parte della ditta fornitrice) all’emissione di una **Nota di Credito**<sup>13</sup> con la seguente indicazione: “Storno Fattura 1 del yy/yy/yyyy per errore formale nella sua compilazione, non essendo stata indicato nel corpo della Fattura1 l’imputazione della spesa al progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx relativo all’intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti”.

Lo stesso giorno dell’emissione della **Nota di Credito** viene emessa (dalla ditta fornitrice) la “**Fattura 2**”, inserendo nel corpo della fattura il seguente testo: “Fattura emessa a seguito di Nota di credito n. zzzz del yy/yy/yyyy, relativa a spesa per progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx inerente all’intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti. La presente fattura risulta già pagata con bonifico ..... del ..... CRO.....”.

<sup>12</sup> Non oltre 1 anno dall’emissione della “Fattura 1”

<sup>13</sup> Non oltre 1 anno dall’emissione della “Fattura 1”

**C. Durante l'esecuzione del progetto è stata emessa (dalla ditta fornitrice) la "Fattura 1" senza indicazione del CUP e tale fattura è stata pagata e presentata nella domanda di saldo.**

**C.1** Prima dell'inizio dell'istruttoria di accertamento finale l'azienda beneficiaria può richiedere ad ARTEA la correzione della fattura priva di CUP, allegando alla richiesta (da effettuare tramite PEC) tutta la seguente documentazione:

è possibile procedere (da parte della ditta fornitrice) all'emissione di una **Nota di Credito**<sup>14</sup> con la seguente indicazione: *"Storno Fattura 1 del yy/yy/yyyy per errore formale nella sua compilazione, non essendo stata indicato nel corpo della Fattura1 l'imputazione della spesa al progetto di finanziamento Cup ARTEA n. xxxxx relativo all'intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti"*.

Lo stesso giorno dell'emissione della **Nota di Credito** viene emessa (dalla ditta fornitrice) la **"Fattura 2"**, inserendo nel corpo della fattura il seguente testo: *"Fattura emessa a seguito di Nota di credito n. zzzz del yy/yy/yyyy, relativa a spesa per progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx inerente all'intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti. La presente fattura risulta già pagata con bonifico ..... del ..... CRO....."*.

**C.2** Successivamente all'inizio dell'istruttoria di accertamento finale l'azienda beneficiaria non può richiedere ad ARTEA la correzione della fattura priva di CUP. La fattura in questione **non è ammessa** ai fini del riconoscimento del contributo.

---

<sup>14</sup> Non oltre 1 anno dall'emissione della "Fattura 1"

**Allegato 4** al Bando “Ristrutturazione e riconversione vigneti” Campagna vitivinicola 2024-2025**APPLICAZIONE DELLE TABELLE DEI COSTI UNITARI PER FORME A SPALLIERA E AD ALBERELLO**

Le tabelle complete dei costi unitari sono contenute all'interno del documento “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “W001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027”, elaborata dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2022 e consultabile utilizzando il seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

I valori delle tabelle dei costi unitari sotto riportate sono espressi per unità di superficie (ettaro). Si ricorda che tutti gli importi sono da considerare al netto dell'IVA.

Si precisa che il costo semplificato indicato nelle tabelle per la forma di allevamento a “spalliera” è rappresentativo del costo semplificato di tutti gli impianti “verticali”, ovvero G.D.C., Cordone speronato, Cordone semplice, Sylvoz e simili, Guyot e simili, etc.

Tra le categorie di spesa ammesse al sostegno dell'Intervento settoriale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è presente anche l'estirpazione del vigneto precedente. Si specifica che tale importo fa riferimento al taglio e rimozione dei ceppi oltre che alla rimozione e allo smaltimento a norma di legge dei materiali delle strutture di sostegno presenti.

A.		VIGNETI EROICI			
n.	Tipologia impianto	Range di densità nuovo impianto (piante/Ha)	Tipologia di intervento (Regime)	Costo Semplificato (€/Ha)	
				Senza impianto di irrigazione	Con impianto di irrigazione
1	Spalliera	3.300 <sup>15</sup> – 3.774	Impianto con estirpazione contestuale	€ 29.507,00	€ 31.949,00
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		
2	Spalliera	3.775 – 4.107	Impianto con estirpazione contestuale	€ 31.010,00	€ 33.571,00
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		
3	Spalliera	Da 4.108	Impianto con estirpazione contestuale	€ 33.346,00	€ 36.026,00
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		

<sup>15</sup> Densità minima pari a 3300 ceppi per ettaro, come definito dalla Delibera G.R. n. 477/2024.

4	Alberello	Da 3.300 <sup>16</sup>	Impianto con estirpazione contestuale	€ 21.510,00	#
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		

A. VIGNETI EROICI				
n.	Intervento	Tipologia di intervento (Regime)	Costo estirpazione	Premio mancati redditi (€/Ha)
5	Estirpazione	Estirpazione contestuale	€ 1.968,00	€ 3.000,00
		Estirpazione successiva <sup>17</sup>	€ 1.968,00	#

B. VIGNETI STORICI e VIGNETI ORDINARI					
n.	Tipologia impianto	Range di densità nuovo impianto (piante/Ha)	Tipologia di intervento (Regime)	Costo Semplificato (€/Ha)	
				Senza impianto di irrigazione	Con impianto di irrigazione
6	Spalliera	3.300 <sup>18</sup> – 3.774	Impianto con estirpazione contestuale	€ 22.698,00	€ 25.140,00
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		
7	Spalliera	3.775 – 4.107	Impianto con estirpazione contestuale	€ 23.854,00	€ 26.415,00
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		
8	Spalliera	Da 4.108	Impianto con estirpazione contestuale	€ 25.651,00	€ 28.331,00
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		

<sup>16</sup> Densità minima pari a 3300 ceppi per ettaro, come definito dalla Delibera G.R. n. 477/2024.

<sup>17</sup> Nel caso di “Impianto anticipato con estirpazione successiva”, il costo standard relativo alle operazioni di estirpazione è riconosciuto a saldo se tali operazioni sono state completate e regolarmente comunicate, con apposita DUA di Comunicazione di estirpazione, prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo.

<sup>18</sup> Densità minima pari a 3300 ceppi per ettaro, come definito dalla Delibera G.R. n. 477/2024.

9	Alberello	Da 3.300 <sup>19</sup>	Impianto con estirpazione contestuale	€ 16.546,00	#
			Impianto anticipato con estirpazione successiva		
			Impianto con autorizzazione e/o estirpazione prima della domanda		
			Reimpianto per motivi fitosanitari		

B. VIGNETI STORICI e VIGNETI ORDINARI				
n.	Intervento	Tipologia di intervento (Regime)	Costo estirpazione	Premio mancati redditi (€/Ha)
10	Estirpazione	Estirpazione contestuale	€ 1.968,00	€ 3.000,00
		Estirpazione successiva <sup>20</sup>	€ 1.968,00	#

<sup>19</sup> Densità minima pari a 3300 ceppi per ettaro, come definito dalla Delibera G.R. n. 477/2024.

<sup>20</sup> Nel caso di "Impianto anticipato con estirpazione successiva", il costo standard relativo alle operazioni di estirpazione è riconosciuto a saldo se tali operazioni sono state completate e regolarmente comunicate, con apposita DUA di Comunicazione di estirpazione, prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo.

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**